



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2020 - 23
Data 18-09-2020

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04/04/2019 E N. 1 DEL 08/01/2019.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciotto** del mese di **Settembre**, alle ore **10:37** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **15-09-2020** prot. n. **8465** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere dott.ssa Elisabetta Mauriello in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X		DELL'APROVITOLA	X	
MORETTI MARIO	X		MARIANNA	X	
MASI STEFANO	X		SEPE PAOLO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X		ZAMPELLA GIOVANNI	X	
BARBATO NICOLA MAURO	X		SGLAVO NICOLA	X	
MARINO SERENA	X				
BARBATO RACHELE	X				
BARBATO EUFEMIA		X			
MAURIELLO ELISABETTA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carlo Della Peruta, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di deliberazione

**Su proposta dei consiglieri del gruppo "Partito Democratico":
Marianna Dell'Aprovitola (relatore), Paolo Sepe, Giovanni Zampella,
Nicola Sglavo, e del consigliere indipendente Stefano Masi.**

OGGETTO: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, delle Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/04/2019 e n. 1 del 08/01/2019.

PREMESSO

- che in data 21.12.2018 e successiva integrazione del 24.12.2018, quest'ultima acquisita al Prot. Comunale nr. 10401, la ditta MARICAN Vega 32 s.r.l. presentava istanza tesa ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto dall'Arch. Filippo Fecondo, un permesso a costruire per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, sul terreno, di mq. 248.855,00, sito in Carinaro distinto in catasto al Foglio 1 p.lle nn. 7,8,29,59,5115,5209 ed individuato nel vigente P.U.C. quale Zona omogenea E1;
- che, con nota prot. n. 10494 del 31/12/2018 il SUAP comunicava l'avvio del procedimento ed il nominativo del RUP;
- che, con Deliberazione n. 1 del 08/01/2019, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, richiamata l'istruttoria tecnica di carattere preliminare sugli elaborati presentati - ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 al fine di superare le non conformità riscontrate rispetto alla strumentazione urbanistica vigente - dalla ditta richiedente, esprimeva parere favorevole all'avvio del procedimento per la variante urbanistica di cui al citato art. 8 del D.P.R. 160/2010;
- che, con note prot. 487 e 489 del 15/01/2019 si indiceva conferenza dei servizi decisoria e asincrona ai sensi del predetto art.8 e della Leggen. 241/1990, con termine perentorio di scadenza fissato per il 19/02/2019 per la conferenza asincrona e per il 26/02/2019 per l'eventuale conferenza sincrona;
- che, con nota prot. 1550 del 13/02/2019, in considerazione della richiesta del Settore Pianificazione territoriale della Provincia di Caserta che comunicava il ricevimento dell'indizione della conferenza solo il 31.01.2019, venivano rettificati i termini di scadenza sopra detti, indicando la data del 04/03/2019 per la conferenza asincrona e la data del 07/03/2019 per quella sincrona;

RILEVATO

- che l'ARPAC con parere tecnico n. 01/NB/19 del 29/01/2019 esprimeva ***“Parere Negativo, in quanto la sua realizzazione comporterebbe...***

una serie di sensibili impatti ambientali, tali da compromettere l'equilibrio ambientale dell'area di intervento, ad esclusiva vocazione agricola”;

- che il Settore Pianificazione territoriale della Provincia di Caserta con nota prot. n. 5045 del 01/02/2019 esprimeva esclusivamente precisazioni con contestuale richiesta di attestazioni riscontrate, a mezzo pec, il 28.02.2019, con Nota prot. n. 2150;

- che la Regione Campania - Genio Civile con D.D.R.C. n. 61 del 01.03.2019, esprimeva parere favorevole *ai fini della verifica di compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geomorfologiche*, dunque ai fini della compatibilità sismica del progetto presentato;

- che gli altri Enti invitati alla Conferenza asincrona (Comando Vigili del Fuoco, ASL CE1 – Distretto 18 – UOPC di Gricignano di Aversa, Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Provincia di Caserta) non esprimevano alcun parere nei termini indicati, con la conseguenza che ai sensi della Legge 241/90, si considerava acquisito l'assenso;

- che, dunque, con nota prot. n. 2327 del 05/03/2019 inviata a mezzo PEC veniva confermata la data del 07/03/2019 per la Conferenza sincrona, da svolgersi presso il Comune di Carinaro alle ore 11:00, come già in precedenza fissato con nota prot. n. 1550/2019;

- che, pertanto, in data 07/03/2019 si svolgeva presso la sede comunale di Carinaro la Conferenza dei servizi in modalità sincrona per la Variante al PUC – Permesso di Costruire per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce per conto della Marican Vega 32 S.r.l., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, laddove esprimevano parere favorevole esclusivamente: **1)** il SUE con nota prot. n. 2381 del 06/03/2019; **2)** Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno con nota a mezzo pec acquisita al prot. n. 2406 del 07/03/2019; **3)** Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta con nota prot. 3779 del 07/03/2019 acquisita al prot. n. 2419 del 07/03/2019;

- che, invece, risultavano assenti, ritenendosi pertanto, ai sensi della Legge 241/90, acquisito l'assenso senza condizioni le seguenti amministrazioni: **1)** ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta, che in precedenza aveva espresso parere tecnico negativo n. 01/NB/19 del

29/01/2019 poi ritenuto dalla conferenza generico e non rientrante nelle proprie competenze; **2)** ASL CE1 – Distretto 18 – UOPC di Gricignano di Aversa; **3)** Provincia di Caserta – Settore Ambiente e Settore Territoriale della Provincia di Caserta; **4)** UOD Genio Civile di Caserta;

- che, con Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 12 marzo 2019, con i poteri della Giunta comunale, veniva individuato l'Ing. Luigi Massaro, funzionario del Comune di Cesa (Ce), per svolgere il ruolo di Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che, con provvedimento assunto al protocollo dell'Ente al n.2777 del 15/03/2019 veniva decretata l'esclusione dall'Assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 2 comma 5 lettera d) per il Permesso di Costruire per la realizzazione di un Polo Logistico da approvare in Variante al PUC del Comune di Carinaro – Procedimento della Sportello Unico delle Imprese (S.U.A.P.) – art. 8 D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

- che, con Determinazione n. 170 del 19/03/2019 veniva approvata la positiva conclusione della Conferenza dei servizi;

- che, dunque, successivamente, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con Deliberazione nr. 13 del 04/04/2019, avente ad oggetto *“Permesso di costruire per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce per conto della società Marican Vega 32 srl, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 - art. 8. Approvazione”*, approvava la variante al P.U.C. ai sensi del D.P.R. n°160/2010 - art. 8, per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce per conto della società Marican Vega 32 Srl, così come proposto nella conferenza dei servizi decisoria, corredata dagli elaborati ivi indicati, nonché lo schema di convenzione da sottoscrivere prima del rilascio del titolo edilizio, incaricando al contempo il Responsabile dell'Area Tecnica dell'adozione degli atti consequenziali;

- che il predetto decreto di non assoggettabilità a VAS veniva pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 15/04/2019;

- che con pubblicazione sul B.U.R.C. n. 24 del 6 maggio 2019, la predetta variante urbanistica entrava in vigore;

CONSIDERATO

- che nel giugno 2019 veniva notificato al Comune di Carinaro ricorso, R.G. n. 2569/2019, proposto innanzi il T.A.R. Campania dalla Sig.ra Eleonora Argo, tutt'ora pendente, con il quale veniva richiesto l'annullamento della delibera consiliare n. 13 del 4 aprile 2019 e di tutti gli atti ad essa presupposti e connessi;

- che, in particolare, nel predetto ricorso, la ricorrente, assumendo di essere comproprietaria dell'area oggetto della richiesta di Variante ex art. 8 D.P.R. 160/2010 di cui sopra, unitamente ai di lei germani e alla Marican Agriculture Società Agricola s.r.l. (e dunque non Marican Vega 32 s.r.l.), evidenziava il difetto di legittimazione attiva in capo alla richiedente Marican Vega 32, atteso che mai la ricorrente aveva prestato il proprio consenso - rappresentando anzi in ricorso di dissentire espressamente - ed, altresì, di essere stata totalmente pretermessa dal procedimento di variazione urbanistica, come descritto in precedenza;

- che, in ragione di tanto, a seguito di un più approfondito esame della documentazione inoltrata, acclarata *per tabulas* la fondatezza di quanto precede, con provvedimento prot. n. 6492 del 02/07/2019, notificato alla Marican Vega 32 con pec del 08/07/2019, da quest'ultima non impugnato, il responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive comunicava alla predetta ditta di aver effettivamente rilevato che dall'atto redatto dal notaio Gaetano Giuliano, allegato alla richiesta ex art. 8 D.p.r. n. 160/2010, la disponibilità dell'area oggetto dell'intervento, di mq. 248.855,00, non risultava interamente in capo alla Marican Vega 32; che, dunque, *“quanto dichiarato dal Sig. Ferdinando Canciello ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 non corrisponde al vero non avendo la soc. Marican Vega 32 srl il pieno possesso dei lotti di terreno identificati al Foglio 1 del Comune di Carinaro particelle 7,59,5115,5209”*, e che, pertanto, quest'ultima non era legittimata ad ottenere il permesso a costruire per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce di cui all'art. 8 D.P.R. n. 160/2010;

- che, infatti, nell'atto notarile allegato all'istanza ex art. 8 D.p.r. n. 160/2010 è effettivamente evidenziato, all'art. 1, che la Marican Agriculture Società Agricola s.r.l. acquistava i 4/6 dell'area in questione e, all'art. 7, che la totalità dell'area era oggetto di domanda di divisione giudiziale pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce);

CONSIDERATO ALTRESI'

- che, con nota prot. nr. 5129 del 20/05/2020, il nuovo responsabile dell'area tecnica, comunicava l'avvio della procedura per il diniego della richiesta di permesso di costruire precedentemente presentata;

-che all'esito di questa ulteriore fase procedimentale, viste le osservazioni depositate dalla Soc. MARICAN Heritage 1 con nota prot. nr. 5434 del

29/05/2020, nel frattempo subentrata negli aspetti giuridici alla Soc. MARICAN VEGA 32, gli uffici rilevavano il persistere delle carenze documentali afferenti la disponibilità dell'area sulla quale effettuare gli interventi da assentire;

- che, conseguentemente, con determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata n. 14 del 29/05/2020, veniva adottato provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce in variante al P.U.C. del Comune di Carinaro, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 sul lotto di terreno in catasto distinto al foglio n. 1, particelle n. 7, 8, 29, 59, 5115 e 5209, da parte della Soc. Marican Vega 32 s.r.l. presentata al Comune in data 21/12/2018 ed integrata in data 24.12.2018 prot. n. 10401;

- che, inoltre, in detta determinazione si prendeva atto della decadenza della convenzione tra il Comune di Carinaro e Soc. Marican Vega 32 srl stipulata il 07/05/2019, repertorio n. 3090/2019, in ragione di quanto previsto all'art. 14 della stessa, essendo decorso il termine dei dodici mesi previsto per l'inizio dei lavori di edificazione dalla pubblicazione sul BURC della Deliberazione di approvazione definitiva della procedura di SUAP;

- che, si aggiunga, la predetta determinazione n. 14 del 29/05/2020 veniva impugnata dalla società richiedente innanzi il T.A.R. Campania, con ricorso R.G. n. 2486/2020, allo stato pendente;

RILEVATO

- che, in disparte le assorbenti e decisive criticità in ordine alla mancata disponibilità giuridica dell'area in oggetto in capo alla Marican Vega 32 s.r.l., peraltro da quest'ultima invece dichiarata come sussistente, la straordinaria procedura di variante urbanistica di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, come la giurisprudenza ha costantemente ribadito e chiarito, ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale, sicché non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma e i presupposti fattuali da cui si assume nascere l'esigenza di tale variante, vanno accertati in modo oggettivo e con il dovuto rigore;

- che, nel caso di specie, il Commissario straordinario con i poteri di Consiglio comunale ha approvato la Variante *de qua* sulla scorta dell'insufficienza delle aree destinate agli insediamenti produttivi, quale presupposto previsto dall'art. 8 D.P.R. 160/2010;

- che, quanto a tale presupposto relativo alla assunta insufficienza dell'area esistente, se è vero che essa va verificata in relazione al progetto presentato,

nondimeno tale verifica non può discostarsi dal parametro di riferimento costituito dallo strumento vigente, diversamente ammettendosi la possibilità di un inammissibile stravolgimento di qualsivoglia disciplina urbanistica regolarmente programmata e approvata per adeguarla alle esigenze del proponente;

- che, in specie, il Comune di Carinaro è dotato di PUC di recente approvazione (approvato e pubblicato sul BURC n. 26 del 23/04/2012), che ha individuato quale zona destinata agli insediamenti produttivi un'importante area situata in Zona ASI – Agglomerato Aversa Nord;

- che, infatti, ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti e del suo legittimo dimensionamento rispetto al PTCP è stato considerato l'intero territorio ASI insistente nel comune di Carinaro;

- che, in ogni caso, non possono peraltro esservi dubbi, con riferimento al limitato territorio del Comune di Carinaro, in rapporto al progetto presentato che prevede la trasformazione urbanistica di un'area di circa 250.000 mq da agricola a edificabile-produttiva, della incisività, *rectius* stravolgimento dell'assetto urbanistico del Comune;

RILEVATO ALTRESI'

- che, quanto al rigetto della richiesta di Permesso di Costruire le ragioni dello stesso sono sostanzialmente ascrivibili alla carenza della disponibilità formale, in capo al richiedente, di alcun diritto o posizione giuridica qualificata sull'area oggetto dell'intervento, determinandosi, conseguentemente, un genetico difetto di legittimazione, già preesistente all'avvio della procedura in parola e all'adozione degli atti consequenziali, in grado quindi di inficiarne la validità *ab origine* per insussistenza di un elemento fattuale presupposto (la disponibilità dell'area), fondante imprescindibilmente l'intero *iter* procedimentale;

RILEVATO ANCORA

- che l'art. 8 del D.P.R. 160/2010 espressamente prevede che *“Qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, **ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede**, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile”*, evidenziando, dunque, che la modifica dello strumento urbanistico è possibile **solo nel caso in cui in sede di Conferenza dei Servizi vi sia un consenso espresso della Regione manifestato in quella sede;**

TENUTO CONTO

- che l'amministrazione regionale, nella veste di Direzione Generale Governo del Territorio e/o Direzione Generale Ambiente in sede di conferenza dei servizi è risultata assente;
- che, altresì, la Provincia di Caserta, qualora si ritenesse ad essa delegata la funzione urbanistica da parte della Regione, dopo la richiesta di precisazioni con propria nota prot. 5045 del 01/02/2019, in sede di Conferenza dei Servizi è risultata assente;
- che, dunque, è mancato nel corso della Conferenza dei Servizi “***l'assenso della Regione espresso in quella sede***”, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
- che, come risulta dalla delibera commissariale con poteri di Consiglio comunale n. 13/2019 e dalla determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi, Rep. Reg. Gen. n. 170/2019, l'unica articolazione della Regione Campania ad aver espresso il proprio parere è stata il Genio Civile, che ha trasmesso, con D.D.R.C. n. 61 del 01.03.2019, *parere ai fini della verifica di compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geomorfologiche*, pertanto ai soli fini della compatibilità sismica del progetto presentato;

RILEVATO

- che nonostante il progetto approvato non fosse conforme al PTCP non è stato attivato il procedimento di modifica dello strumento urbanistico sovraordinato necessario ex artt. 11, L.R. n. 16/2004, e 4, Reg. reg. n. 5/2011;
- che, infatti, non risulta esser stata mai trasmessa la dichiarazione di conformità prevista dall'art 3, comma 1, Reg. 5/2011, sebbene esplicitamente richiesta dal Settore Pianificazione territoriale della Provincia di Caserta con nota prot. n. 5045 del 01/02/2019;

CONSIDERATO

- che la variante approvata, rispetto al PTCP, non risulta né esser conforme né aver ottenuto il provvedimento dichiarativo della coerenza alle strategie a scala sovra comunale, ex art. 3, comma 4, Reg. reg. n. 5/2011;
- che il medesimo art. 8 del D.P.R. 160/2010 chiarisce che la disciplina da esso prevista è applicabile fatta salva l'applicazione della disciplina

regionale;

RILEVATO

- che, non risulta rispettato il procedimento sancito dall'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 in quanto nonostante lo stesso reciti che *“L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente”*, agli atti dell'istruttoria non risulta che l'autorità procedente e quella competente abbiano individuato e coinvolto gli SCA (soggetti competenti in materia ambientale) ai fini della consultazione;

- che, inoltre, il progetto approvato, di significativo impatto sull'ambiente, è stato dichiarato dall'autorità Competente – Ufficio VAS, giusta Decreto prot. n. 2777 del 15/03/2019, non soggetto a VAS sulla base dell'art. 2 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 152/2006, norma, peraltro, di fatto inesistente;

TENUTO CONTO

- che l'assetto degli interessi su cui si incide con il presente atto non si è in alcun modo consolidato in considerazione del difetto di legittimazione attiva in capo alla richiedente Marican Vega 32, del mancato rilascio del titolo edilizio e del conseguente mancato avvio delle opere originariamente assentite la cui edificazione, ai sensi dell'art. 14 della sottoscritta Convenzione, doveva iniziare entro dodici mesi dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di approvazione definitiva della procedura *de qua*;

CONSIDERATO

- che, relativamente alla valutazione delle ragionevolezza del termine entro cui il potere di autotutela può essere esercitato nonché della correttezza del bilanciamento tra interesse pubblico “specifico” e affidamento del privato, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 8 del 2017) ha chiarito – con statuizione specificamente applicabile alla materia della pianificazione urbanistica del territorio qui in esame - che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della *“rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati, al punto che nelle ipotesi di maggiore rilievo potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il*

rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possono integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio dello ius poenitendi" (par. 11 della decisione n. 8 del 2017; cfr. anche par. 13, punto ii);

RITENUTO

- che, in considerazione dei rilievi formulati nella presente proposta di delibera, nonché nel provvedimento prot. n. 6492 del 8 luglio 2019 e nella suindicata determinazione n. 14 del 29/05/2020, ricorrono i presupposti di cui all'art. 21 *nonies* della Legge 241/1990, per l'annullamento in autotutela delle Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/04/2019 e n. 1 del 08/01/2019;

Vista la Legge n. 1150/1942;

Vista la Legge n. 241/90;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 380/2001;

Visto il D.P.R. n. 160/2010;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la L.R. n. 16/2004 e il Reg. n. 5/2011;

Visto il Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (Vas) in Regione Campania, approvato con D.P.G.R.C. n. 17 del 18 dicembre 2009;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti comunale e provinciale;

Sottopone all'esame e per l'approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di prendere atto, in ogni caso, di quanto disposto nel provvedimento prot. n. 6492 del 8 luglio 2019 nonché nella determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata n. 14 del 29/05/2020;
3. Di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge 241/90, la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 08/01/2019 avente ad oggetto "*Marican Vega 32 srl; SUAP Parere preventivo – Permesso a costruire per la realizzazione di un Polo logistico per l'e-commerce ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010. Parere di competenza a atto di indirizzo*", nonché la Deliberazione del Commissario

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/04/2019 avente ad oggetto “*Permesso di costruire per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce per conto della società Marican Vega 32 srl, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 - art. 8. Approvazione*”;

4. Di pubblicare la presente deliberazione all'albo online dell'Ente e nell'apposita sezione dell'home page del sito internet dell'Ente al fine di assicurare la conoscenza a tutti i soggetti interessati;

5. Di comunicare l'adozione/approvazione della presente deliberazione alla Soc. MARICAN VEGA 32, oggi Soc. MARICAN Heritage 1, subentrata negli aspetti giuridici alla Marican Vega 32 s.r.l. nonché a tutti gli altri soggetti comunque interessati;

6. Di dare mandato ai competenti responsabili d'Area di dare attuazione, per quanto di competenza, al presente deliberato.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

**SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO**

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N. 190 DEL 10-09-2020

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA L. AGOSTO 1990 N. 241, DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 04/04/2019 E N. 1 DEL 08/01/2019.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1/2000, n. 267, si esprime **Parere Contrario** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

In riferimento alla proposta di Delibera avente ad oggetto "*Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, delle Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/04/2019 e n. 1 del 08/01/2019*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere sfavorevole per le seguenti ragioni.

La disciplina della variante semplificata, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, precisato dalla giurisprudenza amministrativa, ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere trasformata in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale. Infatti affinché si possa ricorrere alla variante semplificata è necessario che siano verificati i presupposti previsti dal legislatore: l'assenza di aree destinate ad insediamenti produttivi nello strumento urbanistico generale; l'insufficienza di aree destinate ad insediamenti produttivi nello strumento urbanistico generale dove per "insufficienza" deve intendersi una superficie non congrua, quantitativamente e qualitativamente, in ordine all'insediamento da realizzare; l'esistenza di un progetto di realizzazione e/o l'ampliamento di un'attività/impianto produttivo.

Si precisa che, nonostante la necessità di indizione della conferenza dei servizi, il potere decisionale in ordine a tale procedura straordinaria/semplificata è in ogni caso attribuito al Consiglio Comunale; infatti la norma non trasferisce i poteri decisionali alla conferenza dei servizi che rimane un mero strumento istruttorio.

Sul punto il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2954 del 08/05/2019 ha chiarito che: "*La proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza dei servizi è da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento di variazione urbanistica e non risulta vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi*".

Inoltre il Consiglio di Stato Sez. IV del 19/06/2020 n. 3921 ha chiarito che "il procedimento di variazione di variante, ex art. 8 del DPR n. 160/2010, consiste in un procedimento che ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale".

Fatte tali premesse, nel caso di specie, in primo luogo con Delibera n. 1 del 08/01/2019 del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale, rilevato l'interesse p

all'intervento richiesto, ha espresso parere favorevole all'avvio del procedimento variante urbanistica per la "Concessione edilizia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010", ed ancora sono stati accertati i requisiti previsti dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, in particolare riferimento al requisito dell'insufficienza mancando nel PUC del Comune di Carinaro, una superficie, quantitativamente congrua, per la realizzazione del polo presentato. Infatti, a seguito di richiesta inoltrata al Consorzio ASI di Caserta, l'Ente ha ottenuto l'attestazione prot. n. 2148 del 28/02/2019 ha comunicato la non disponibilità nell'Agglomerato industriale di Aversa Nord della superficie richiesta per la realizzazione del polo logistico per l'e-commerce.

Quanto poi alla conferenza dei servizi, in riferimento alle carenze paventate su cui sono espressi, nessun ente, nessuna amministrazione, ha provveduto ai sensi dell'art. 14, comma 2, richiedendo all'amministrazione procedente determinazioni in materia di tutela. Inoltre, come detto, lo svolgimento della conferenza nel caso di specie ha avuto un ruolo meramente istruttorio e di impulso, dal momento che la decisione/approvazione della variante prevista dal citato articolo 8 è avvenuta con Deliberazione n. 104/04/2019 del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale che, in merito all'atto della mancata presentazione di osservazioni alla variante urbanistica, ha approvato la variante al PUC ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Si afferma nella proposta di Delibera avente ad oggetto l'annullamento in autotutela delle Delibere n. 1 e 13 che *"nonostante il progetto approvato non fosse conforme al PTCP, è stato attivato il procedimento di modifica dello strumento urbanistico sovraordinato necessario ex artt. 11, L.R. n. 16/2004, e 4, Reg. reg. n. 5/2011"*.

A tale proposito si rileva che la disciplina della variante semplificata, prevista dall'art. 14 del D.P.R. 160/2010 (già dall'art.5 DPR n.447/1998), ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere applicato l'iter ordinario di variazione dello strumento urbanistico generale. (Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2006, n.1038; sez. IV, 25 giugno 2007, n. 1038; sez. IV, 15 luglio 2011, n.4308; sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; sez. IV, 20 ottobre 2016, n.4380; sez. IV, 5 aprile 2018, n.2107).

Sulla conformità si rileva che nelle norme di attuazione del PTCP della Provincia di Caserta è previsto all'art 67 "Criteri per il dimensionamento e la localizzazione delle attività produttive", la possibilità per il Comune di Carinaro di incrementare gli spazi attualmente utilizzati dalla produzione di beni e servizi fino al 10,9% verifica dimensionale rispettando la conformità al Piano sovraordinato.

Infine quanto al difetto di legittimazione evidenziato nella proposta di Delibera, si

che gli uffici, con nota prot. n. 6419 del 02/07/2019, hanno comunicato alla richiedente che la disponibilità dell'area non risultava interamente in capo alla Vega 32 e che dunque quest'ultima non era legittimata ad ottenere il permesso di cui ex art. 8 D.P.R. 160/2010 in quanto l'art. 11 del DPR 380/2001 prevede che *Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.*

In ogni caso su tale punto si attende anche la pronuncia del T.A.R. Campania sul proposto R.G. n. 2569/2019.

Dunque, sulla base di quanto rilevato si esprime parere sfavorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Carinaro, Li 14-09-2020

Il Responsabile del Settore

DAVIDE FERRIELLO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi decreti collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/2003, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

**SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO**

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N. 190 DEL 10-09-2020

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA L. AGOSTO 1990 N. 241, DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04/04/2019 E N. 1 DEL 08/01/2019.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime **Parere non necessario** in ordine alla regolarità Contabile della prc deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 15-09-2020

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FATTORE

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, di cui al punto 5) dell'avviso di convocazione dell'odierna

seduta consiliare, avente ad oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241, delle Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/04/2019 en. 1 del 08/01/2019;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000;

ASCOLTATI i seguenti interventi:

-Il Presidente concede la parola al Capogruppo di Minoranza Dell'Aprovitola.

- Il Consigliere Dell'Aprovitola dichiara di procedere preliminarmente alla lettura del documento introduttivo, che si allega (allegato 1). Procedo quindi a dare lettura di tale documento e precisamente dell'intera prima pagina e dei primi cinque righe e degli ultimi sei righe della seconda pagina. Successivamente procedo a dare lettura della proposta in esame.

- Il Consigliere Masi dà lettura del documento a sua firma, che deposita con i relativi allegati (allegato 2). Afferma successivamente quanto segue. Essi sono qui per ripristinare la legalità violata e per motivazioni di natura politica. C'è stato chi ha provato a ricondurre la questione in termini di astio e antipatia nei confronti del soggetto proponente, nei confronti del quale è fatto notorio che la sua famiglia e lui hanno rapporti di sincera cordialità. Qualora la delibera fosse annullata dal Consiglio Comunale, egli, nella qualità di Consigliere Comunale, e se invitato, è pronto a sedersi al tavolo con qualsiasi imprenditore, che voglia presentare un progetto di sviluppo per il territorio, senza alcuna posizione preconcepita. In questi mesi la Maggioranza si è sempre nascosta dicendo "ma tanto l'ha fatto il commissario" "tanto noi non abbiamo firmato niente", ma nel nostro ordinamento vige l'art.40 c.p. per il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo. Per cui, qualora i motivi di diritto insistenti nella proposta in esame fossero veri, a questa Amministrazione un giorno qualcuno potrà chiedere conto del perché non è intervenuta. Ma al netto di questo, non è al posto di Vicesindaco per tanti motivi, di cui questo probabilmente è il più importante, ma non unico. Nell'aprile 2019 ha sottoscritto l'adesione alla candidatura nella lista Carinaro Rinasce, condividendo un programma elettorale, che aveva due capisaldi fondamentali, per rispetto dei quali egli, per dignità personale, rinuncia ad un incarico di Vicesindaco, che avrebbe avuto tra un anno, un anno e mezzo, essendo il secondo Consigliere più votato, rinuncia ad un'indennità di carica, che ad altri probabilmente interessa di più, rinuncia a presentarsi tra 5 anni alle elezioni con i galloni di Vicesindaco in carica. I due capisaldi del nostro programma elettorale, che lo hanno indotto ad aderire a quel progetto e che hanno fatto sì che quel progetto risultasse vincente, erano rispetto alle attività produttive un nuovo ruolo del Comune di Carinaro per le scelte di insediamenti industriali, che in futuro avrebbero riguardato il territorio, che ha subito insediamenti senza il coinvolgimento dell'Amministrazione, con risultati fallimentari in termini di ritorni occupazionali, con la beffa di avere perso gran parte del territorio. Sempre secondo il programma il Comune non può essere estraneo rispetto alle decisioni, che condizionano i suoi cittadini. Egli continua ad essere d'accordo con il programma elettorale, ma ad un certo punto ci si è smarriti. Ci si proponeva di modificare la normativa regionale e di indurre l'ASI a rispettare il Comune di Carinaro rispetto alle scelte che riguardano il territorio, obiettivi entrambi non nella disponibilità dell'Amministrazione, dovendo nel caso dell'ASI convincere la maggioranza del Consiglio dell'ASI. Cosa difficile, visto che non danno neanche le carte delle delibere, nonostante richieste. Volontariamente si è aderito all'ASI 40 anni fa, delegando le scelte di politica industriale. Ma è successo una cosa ancora più grave e cioè che due tecnici ed il commissario prefettizio hanno deciso la modificazione dello strumento urbanistico e la trasformazione di un'area gigantesca, l'ultima rimasta, pari a 250.000 mq. da agricola a industriale. Proprio per rispondere a ciò, la lista Carinaro Rinasce decideva di rivendicare la primazia della politica nelle scelte del governo del territorio e nelle scelte di investimento di politica industriale. Quello che riguarda l'ASI se lo vede l'ASI, ma quello che accade nel nostro territorio lo decide il Comune di Carinaro. Nel programma si prevede che nel rispetto dello strumento urbanistico approvato nel 2012, ogni incremento nel consumo di suolo non coerente con il PUC dovrà essere sottoposto alla volontà del Consiglio Comunale, al fine di evitare l'ulteriore distruzione di territorio agricolo di pregio. Era ed è necessario essere padroni a casa nostra, nel momento in cui arrivava una richiesta di variante al piano regolatore fuori all'area ASI, perché lì i lotti o sono esauriti o non sono per il momento espropriabili dall'ASI. Nel passato i cittadini non volevano farsi espropriare le terre dall'ASI, non credendo

nell'industrializzazione. Con l'arrivo delle prime industrie e dell'Indesit, Carinaro ha eretto le proprie moderne e civili abitazioni. Però negli ultimi 15 anni qualcosa è cambiato rispetto alla prima fase dell'industrializzazione, con molte persone che chiedono lavoro. Bisognava capire i motivi per cui la seconda industrializzazione non ha portato le risposte, che il popolo di Carinaro si aspettava, né l'equa distribuzione di ricchezza.

- Il Presidente invita il Consigliere Masi a concludere il suo intervento, avendo superato il tempo di 10 minuti previsto dal regolamento per gli interventi, avendo sfiorato i 20 minuti.

- Il Consigliere Masi prosegue il suo intervento, dichiarando quanto segue. Bisognava capire se le persone erano contente, se ritenevano che la ricchezza si fosse distribuita in maniera equa; se, a fronte della quantità mostruosa di terreni ceduti, ci fosse stata un adeguato ritorno occupazionale. Alla fine dell'analisi bisognava decidere che direzione prendere, se continuare o meno, cambiando ulteriormente lo strumento urbanistico. Tutto questo non è accaduto. Il proprio territorio si governa, non lasciando decidere due tecnici, ma coinvolgendo nelle scelte di pianificazione urbanistica tutti i soggetti: i partiti politici, le associazioni di categoria, quelle imprenditoriali, quelle di professionisti, i sindacati. Governare il proprio territorio democraticamente, per esempio, rispetto all'interesse pubblico proposto in questa variante, se fosse sufficiente o meno rispetto al sacrificio in termini ambientali e di cementificazione del territorio, pesando gli interessi e fare una scelta. Governare il proprio territorio significa, per esempio, farsi la domanda come mai la Amazon, che è andata ad Arzano, si è insediata in un capannone di 13.000 mq., nel quale sono occupate un centinaio di persone, mentre la Amazon, che doveva venire qui, aveva la necessità per occupare 100 più 50, di 110.000 mq., nove volte tanto. Governare il territorio significa, ad esempio, saper distinguere tra un'attività industriale o un terziario di qualità o quello che appare un semplice deposito di merci. Significa non fare aspettare un anno quattro Consiglieri, che ti portano la delibera in Consiglio Comunale. Significa non dire in Consiglio Comunale di stare acquisendo e poi non acquisisci. Significa non girarsi dall'altra parte. Perciò non sono più insieme. O questo Sindaco, questa Amministrazione mente in maniera spudorata oppure, rispetto a certi interessi, non ha la capacità di autodeterminarsi per pressioni che vengono dall'esterno o per incapacità. Questa Amministrazione ha fatto carte false per non esprimersi su questa vicenda, per poter continuare a dire di non averlo fatto loro. Invita tutti i Consiglieri a valutare attentamente la scelta. Questa Amministrazione non è capace di governare i processi decisionali, o perché non è capace o perché si lascia condizionare dai tecnici o finge di farsi condizionare ed ha provato per un anno intero a non mettere le mani su questo procedimento e a dire che la responsabilità era di Ferriello e del Commissario. Come se il governo del territorio ed il codice dell'ambiente non fossero interessi pubblici. Egli, con l'aiuto delle forze di opposizione, è riuscito a portare la delibera in Consiglio Comunale. Se questa delibera verrà bocciata, non sarà più la variante urbanistica del commissario prefettizio, ma del Sindaco e dei Consiglieri di maggioranza.

- Il Sindaco dichiara quanto segue. Vuole ribattere a quanto detto dal Consigliere Masi come segue. Il programma elettorale è farina del lavoro di tante persone e non solo del Consigliere Masi ed è stato sottoscritto da tutti quanti del Gruppo Carinaro Rinasce e sarà da loro portato avanti sempre. Il Consigliere Masi probabilmente è d'accordo su alcuni punti del programma, ma alla prima problematica è scappato, non avendo la forza di stare con questa Amministrazione. Loro, invece, sono rimasti e porteranno avanti il programma e ciò non significa che la scelta o la determina di un responsabile di un ufficio tecnico non possa essere presa in considerazione. Il Consigliere Masi è stato il delegato alle attività produttive, ma cosa ha prodotto? Circa la variante, l'unico interesse del Consigliere Masi era quello di dare un incarico a chissà chi. Il Consigliere Masi è andato via a maggio, quando scadeva la convenzione di un anno. Oggi si è qui perché, a giusta ragione oppure no, essi difendono il territorio di Carinaro, perché nel PUC e nel suo adeguamento ci sono delle falle, altrimenti l'art.8 non si sarebbe mai attuato. A quei terreni non è stata mai data una destinazione ben precisa nell'adeguamento, né industriale né di edilizia popolare. Ecco perché un imprenditore ha avuto la possibilità di chiedere l'insediamento di una nuova attività produttiva sul territorio di Carinaro, visto che nell'ASI non c'era capienza. Non crede che un imprenditore che viene da fuori provincia possa sapere che ci sono territori disponibili e che abbia l'ardore di investire centinaia di migliaia di euro su dei territori, senza neppure qualche buon consiglio. È inutile dire che si è partiti da questa Amministrazione; bisogna vedere perché si è potuto attuare l'art.8. Dà lettura del parere sfavorevole alla proposta di delibera, reso dal Responsabile dell'ufficio tecnico, oggi

delegato anche all'urbanistica, ing. Ferriello. Prosegue il suo intervento, dichiarando quanto segue. Molto probabilmente anche qualche cittadino o ex politico poteva far pervenire qualche osservazione prima dell'adozione sul BURC di questa variante e si sarebbe interrotto l'iter. Ci sono tempi e modi per potere intervenire. Si è dato il là all'art.8, perché si poteva decidere circa il 10,9 dell'adeguamento al PTCP di che natura e destinazione dovevano essere quei terreni e dove dovevano avvenire quegli insediamenti. Uno dei primi capisaldi del programma elettorale era il rispetto del territorio di Carinaro, non solo agricolo, dalle forme di usurpazione e dalle forme di illecito arricchimento e insediamento. Dà lettura del documento del gruppo di Maggioranza, che chiede di inserire nel verbale e che si allega (allegato 3). Prosegue il suo intervento, dichiarando quanto segue. All'indomani dell'arrivo del ricorso Marican avverso la decadenza del permesso di costruire da parte dell'ufficio urbanistico, si è incontrato sulle scale con il Consigliere Masi, ad inizio di agosto, al quale aveva detto che assieme alla Minoranza si era pensato ad un Consiglio Comunale aperto, per un confronto anche con chi ha diritto e chi ritiene di potere dire la sua sulla faccenda. Oltre a confrontarsi con le associazioni, i cittadini, gli imprenditori, qualche avvocato, aveva proposto di preparare una proposta di delibera comune, da far valutare agli avvocati incaricati della difesa dell'Ente, per portarla sottoscritta da tutti in Consiglio Comunale. A questa sua proposta il Consigliere Masi aveva risposto: "perché dovrei votare una risposta fatta da te? Mi dovrei convincere.". Allora oggi risponde al Consigliere Masi: "perché dovremmo votare una proposta sgangherata fatta da te?". Invece egli va oltre. Questa Maggioranza non vuole lavarsi le mani di fronte rispetto ad una vicenda che richiede scelte politiche coraggiose, rispetto a ciò che è stato indicato nel programma elettorale. Se è vero che è una variante di scopo, che aveva un interesse pubblico, e il Commissario non aveva chiara la realtà dei fatti, in quanto sono state rappresentate false rappresentazione nella dichiarazione della proponente, quel progetto può essere dichiarato decaduto e illegittimo. E, quindi, non valgono nemmeno i 18 mesi. Riassumendo, va azzerata la variante per diversi aspetti. Egli si è incontrato in questa sede con l'imprenditore, che ha presentato una proposta di variante al piano urbanistico, e gli ha mostrato il perché essi dicono di azzerare questa variante. E se tutti insieme, con i cittadini, le varie associazioni, la Minoranza, il Consigliere indipendente, ritengono che sia plausibile una sua riproposizione, perché va nell'interesse pubblico, con l'insediamento di una nuova attività sul territorio, con una programmazione del territorio dal punto di vista industriale, va rifatta. E allora bisogna tutti insieme presentare una proposta che non sia quella presentata, perché se l'obiettivo è comune, non ci si può sottrarre, altrimenti è solo propaganda politica. Ci sono dei ricorsi ancora in essere. Va preparata una proposta comune.

- Il Consigliere Dell'Aprovitola dichiara quanto segue. È difficile barcamenarsi tra gli aspetti squisitamente tecnici ed urbanistici e quelli politici. È stato detto che governare il territorio significa farlo in modo serio; che per governare un territorio bisogna essere seri, coraggiosi, coerenti e responsabili delle proprie azioni. Questa Amministrazione, sin dalla costituzione della lista fino a giungere all'insediamento, non ha mai dimostrato serietà, consequenzialità, competenza e assunzione delle proprie responsabilità. I cittadini vorrebbero che si dessero risposte in termini di occupazione, di erogazione di beni e servizi essenziali. Nel maggio 2019 l'attuale Sindaco, nella qualità di candidato Sindaco della lista e del gruppo Carinaro Rinasce, diceva, leggeva e pubblicava a mezzo stampa, riferendosi alla famigerata variante Marican, quanto riportato nel secondo foglio del suo documento, allegato al presente verbale, che legge dal sesto al ventiquattresimo rigo (allegato 1). Oggi l'ing. Ferriello viene santificato, perché ha espresso un parere sfavorevole. L'ing. Ferriello è da sempre una persona perbene, un tecnico valido e competente, anche quando esprime un parere sfavorevole contro una proposta di deliberazione di questa Opposizione e di questo capogruppo di Opposizione, al tempo dei fatti Sindaco, che lo ha personalmente scelto, su una procedura di legge legittima a tutti gli effetti. È stata accusata di essere in combutta con il Commissario e l'ing. Ferriello. Rivolgendosi al Sindaco, gli dice di andare a casa. Questa è la ragione fondamentale, se non l'unico motivo, su cui sono stati capaci di vincere le elezioni amministrative, accusandola di essere in combutta con l'ing. Ferriello e con il Commissario Palmieri. La sua Amministrazione era stata sfiduciata da tre Consiglieri di Maggioranza, perché lei è stata accusata di vivere un rapporto strettissimo, fiduciario è dire poco, con l'ing. Ferriello, con il rag. Fattore e con tutti gli imprenditori della zona. Tutto quello che accadeva o che era accaduto o che stava per accadere era a lei ascrivibile, al suo malgoverno. Il popolo sovrano ha scelto. La sua amministrazione non solo è stata seria, coraggiosa, si è seduta con gli imprenditori, che a lei si sono rivolti, ha messo a disposizione i tecnici, gli uffici e tutta la casa comunale per lo sviluppo del territorio e cercare di risolvere le piaghe che attanagliano Carinaro, che vive a ridosso di una zona

industriale, che è tra le più grandi d'Italia, e che vanta il più alto numero di disoccupati, nonostante la buona apertura di alcuni imprenditori della zona industriale, che, tra la missione produttiva e logistica, danno lavoro a tanti concittadini. Il popolo sovrano ha scelto di votare questi amministratori legittimamente ed essi ne hanno preso atto. Pensava che da quel momento questi avrebbero lavorato per realizzare il loro programma, che prevedeva la sicurezza del territorio, la difesa del territorio. Ma in quel programma hanno utilizzato affermazioni di sorta, che ogni buon candidato, che si rispetti, inserisce nel proprio programma elettorale. Non hanno detto nulla, di ciò di cui oggi vogliono fregiarsi relativamente alla variante Marican operata dal Commissario prefettizio Luigi Palmieri. Perché un'Amministrazione che si rispetti, se veramente pensa e ha le prove per affermare, come ha fatto, che questo Sindaco e questa Amministrazione in combutta aveva portato sul territorio, stando a casa, tutta questa operazione urbanistica, da loro definita delinquenziale.... L'allora candidato Sindaco, attoristicamente, come un guitto, in campagna elettorale ha cavalcato questa situazione malignamente, poi, quando si è insediato, come opportunamente ogni cattivo politico fa, ha iniziato ad utilizzare quella situazione a suo favore, lavandosene le mani, dicendo che non l'aveva fatta lui. Non l'ha fatta nemmeno lei, ma il Commissario Palmieri legittimamente. Sicuramente il Commissario Palmieri, quando ha operato questa variante urbanistica, e sicuramente l'ing. Ferriello, quando hanno posto in essere quegli atti, erano convinti, senza dubbio, che in quel momento stavano agendo per il giusto, ferme restando poi le eccezioni che oggi ci si trova a rilevare. Ha la sensazione che questi signori, che non hanno mai dimostrato coraggio e oggi meno che mai dimostrano coerenza, serietà e assunzione di responsabilità, oggi rimangiano tutto quello che hanno detto. E oggi fa molto specie che il Sindaco, dopo un anno che questa Minoranza, senza il Consigliere Masi, che, fino a poco tempo fa, faceva parte della Maggioranza, con la quale ha condiviso tutto.... Poi a un certo punto, per la questione parere urbanistico, che chi sa cosa altro sottendeva, si è rotto l'equilibrio. Ma mai che questi signori abbiano scritto nel loro programma ciò che affermavano in campagna elettorale, che, appena eletti e se eletti, avrebbero proceduto alla revoca della variante urbanistica, avrebbero mandato a casa i due funzionari. Ancora vivono l'incubo che lei possa esercitare pressione sui funzionari, che oggi, da un anno e mezzo, sono diventati funzionari di loro fiducia. Nulla avrebbe ostato a questa Amministrazione di mandarli a casa o di sostituirli. Non l'hanno fatto perché stanno toccando con mano la serietà, la preparazione e le competenze di questi funzionari. I Consiglieri di Maggioranza per tempo sono stati a dire che questa cosa non la volevano, sfregiava il territorio, non l'avevano fatta loro, ma lei, in combutta con gli altri, che, appena sarebbero stati eletti, l'avrebbero revocata, a chiacchiere però, perché nel programma non l'avevano mai scritto. Perché gli unici, i primi, che hanno chiesto la revoca, in modo strumentale per poterne parlare, sono stati quelli della Minoranza, avendo chiesto da oltre un anno un Consiglio Comunale aperto, senza deliberazione, per potersi confrontare. Ma questa Amministrazione, sorda ad ogni tipo di invito, ha fatto sì che loro oggi, soprattutto dopo la rottura con il Masi, sono stati messi nelle condizioni di fare la richiesta di un quinto dei Consiglieri per iscritto, a norma dello Statuto e del Regolamento, chiedendo ed assicurandosi dal Prefetto sulla possibilità di potere convocare e celebrare il Consiglio Comunale. Perché diversamente, per un anno e mezzo, hanno menato il can per l'aia, non hanno mai risposto, nonostante lo abbiano richiesto per tre volte. Oggi, per la prima volta, chiedono la revoca, perché per oltre un anno hanno chiesto un Consiglio Comunale aperto in cui si potesse discutere e confrontarsi tutti insieme, così come oggi dice il Sindaco col capo cospirato di cenere. Hanno chiesto per un anno e mezzo di confrontarsi tra Maggioranza, Opposizione, associazioni, partiti e soggetti interessati, per addivenire ad un'utile e proficua soluzione per il Comune, per il territorio, per la salvaguardia del territorio, per il benessere dei cittadini di Carinaro e, da sempre, per la tutela degli interessi degli imprenditori. Nella qualità di moglie di un imprenditore, sa di cosa parla, a differenza degli altri. Ha da sempre saputo che loro, come un windsurf, cambiano idea, posizione e addirittura voto, rispetto a qualsivoglia argomento. Ha come la vaga sensazione che, quando hanno gridato allo sfregio del territorio e alla combutta, a quel tempo loro affermavano ciò perché erano fortemente preoccupati politicamente di non vincere le elezioni e che questa maxi operazione, come la chiamano loro e come la definiscono i giornali, potesse politicamente sfuggire al loro controllo e rimanere ancora una volta sotto il suo controllo con i suoi compagni di viaggio. Ma lei, in questa variante, in questa maxi operazione non ci ha mai posto mano. Non ha mai sottoscritto un documento o accettato una proposta per portare avanti un'istanza del genere. E ne avrebbe avuto il coraggio. Ma non lo ha fatto, perché non le è stato mai chiesto. Perché la sua Amministrazione è stata sfiduciata nel giugno 2018 e, se si vanno a controllare le istanze della Marican e i contatti della Marican con questo Comune, tutti scopriranno che di suo, di personale, non c'è assolutamente nulla. Fermo restando che, se ci fosse stata,

avrebbe avuto il coraggio, come ha sempre fatto, di affrontare quella situazione alla luce del sole e di cercare, così come un buon amministratore deve fare, di contemperare tutte le esigenze in campo. Ma non lo ha fatto, non lo doveva, non lo poteva fare, ma ciò nonostante è stata accusata di averlo fatto. Lei personalmente, Annamaria Dell'Aprovitola, è diventata l'unico capro espiatorio per questi signori. E' stata sempre convinta che la preoccupazione di questi signori fosse quella di non potere politicamente porre mano alla gestione di ciò che si sarebbe avvicinato sul territorio e cioè ciò che era scritto all'interno di quella legittima convenzione stipulata tra il Commissario e la Marican, che prevedeva posti di lavoro sul territorio di Carinaro. Tutto il rispetto per le preoccupazioni urbanistiche, per le preoccupazioni di responsabilità, di cui gli amministratori devono fare bene ammenda e nelle quali possono incorrere, ma il problema di questi signori era uno: cercare di trovare il sistema per arrivare a gestire politicamente ciò che il Commissario prefettizio, nella persona di Luigi Palmieri, aveva statuito nella convenzione, poi decaduta. Le uniche persone che non hanno mai avuto rapporti e non hanno mai posto dito in questa maxi operazione, come a tanti è piaciuto affermare, sono essi della Minoranza, che hanno solo atteso giustizia dal punto di vista politico e personale per ciò che ha dianzi ha detto e poi hanno voluto vedere. Essi volevano confrontarsi, ne volevano parlare. Volevano essere loro in quei Consigli Comunali aperti, richiesti, a proporre ciò che il Sindaco oggi tardivamente e con una tremolante proposta viene a proporre oggi in questo Consiglio Comunale, nel quale essi lo hanno trascinato, ai sensi della legge, e non perché il Sindaco ha scelto politicamente, democraticamente ed istituzionalmente, così come avrebbe dovuto fare. Quindi il Sindaco non supera l'ennesimo esame, l'ennesima prova. Erano loro a volere decidere tutti quanti insieme. Il Sindaco, questo Consiglio Comunale aperto, con tutte le parti in causa, avrebbe dovuto accordarglielo nel mese di settembre 2019, dopo tre mesi dall'insediamento di questa Amministrazione, come richiesto. Da domani pubblicherà a mezzo stampa tutto ciò che la Maggioranza non ha fatto, risposto o non risposto alle loro richieste. Lo scopo era di addivenire tutti insieme ad un accordo, considerato tutto ciò che si era determinato nel territorio, per porre fine a tutta questa canea sui giornali, decidere insieme di mettere un punto, che fosse una revoca, che fosse un punto e a capo con un altro termine tecnico, ma per poi risiedersi tutti insieme e decidere insieme lo sviluppo del territorio. Il Sindaco non può uscirsene oggi con questa propositina e con la bandierina della legalità. Lei è stata accusata, anche quando hanno preso atto che lei con questa variante non c'entrasse nulla. Hanno iniziato a far trapelare l'idea che il dott. Canciello da qualche anno si fosse impegnato ad acquistare terreni con il suo consenso in vista di La sua Amministrazione è stata sfiduciata nel giugno 2018, adducendo motivazioni, che a tutt'oggi non hanno alcun fondamento logico, giuridico e politico. Forse quella Amministrazione è stata sfiduciata per l'interesse di qualcuno all'esterno, che non vedeva l'ora che la sua Amministrazione andasse a casa, per poi prendere il potere in mano. Perché se ci fosse stata ancora lei con la sua compagine ad amministrare, il dott. Canciello, la Marican, si sarebbe seduto nella stanza di là con gli amministratori, come hanno sempre fatto. Ringrazia per l'attenzione e si riserva di intervenire, qualora dovesse essere ulteriormente offesa da questi Amministratori.

- Il Consigliere Masi afferma quanto segue. Il Sindaco ha detto che la delibera di approvazione della variante è stata già impugnata. Ma la giurisdizione amministrativa, così come quella civile, si differenzia da quella penale, per essere una giurisdizione soggettiva e non oggettiva. La giurisdizione oggettiva è quella in cui c'è il pubblico ministero ed in cui, indipendentemente dalla prospettazione della parte, il giudice è libero di riqualificare la fattispecie denunciata in un modo differente e di proseguire l'esercizio dell'azione penale, perché c'è l'obbligatorietà. Viceversa, la giurisdizione civile e quella amministrativa, che è quella che ha interessato il ricorso Argo, sono soggettive. Ciò vuol dire che esse soggiacciono all'interesse della parte. Cioè, qualora la sig.ra Argo dovesse ritirare il ricorso, il giudice non può andare avanti. Il che vuol dire che non è vero che la vicenda è sospesa sine die. Domani l'imprenditore acquista i terreni, si mette d'accordo con la proprietaria, e questa rinuncia al ricorso e il giudice è costretto ad emettere una sentenza, che dichiara l'improcedibilità della controversia. Il giudice è inoltre obbligato alla prospettazione delle parti. L'avvocato della signora Argo, nell'impugnare l'approvazione della variante, ha prospettato una serie di violazioni di legge, che sarebbero relative alla proprietà. La signora Argo dice di essere proprietaria di una parte dell'area e di essere stata pretermessa. Essi, nella delibera, hanno eccepito una serie di violazioni di norme di diritto amministrativo, quali la violazione della norma SUAP, la violazione della legge urbanistica, la violazione del Codice dell'ambiente, tutte norme a tutela degli interessi pubblici. Qualora la ricorrente dovesse rinunciare al ricorso, il giudice autonomamente non può sindacare gli altri aspetti della variante, che non sono stati denunciati.

Qualora ci fosse un accordo di parte, tutta un'altra serie di motivi di diritto, che secondo loro sono fondati e secondo la Maggioranza sono infondati, rimarrebbero senza giudizio. A differenza di quello che dice il Sindaco, il ricorso si regge sulla volontà degli Argo. Viceversa, la violazione delle norme del diritto ambientale, del diritto urbanistico, di tutte le altre norme sono interessi pubblici e li dovrebbe portare avanti il Sindaco. Questo smentisce categoricamente la rilevanza, rispetto a quello detto dal Sindaco, che l'atto, l'approvazione della variante, è impugnata. Domani mattina potrebbe, soltanto rispetto ai singoli aspetti della proprietà, cadere. Dopodiché il Sindaco ha minimizzato tutta una serie di cose, dicendo che: questa è una variante di scopo; questa iniziativa della Minoranza e del Consigliere indipendente è inutile, perché è una variante di scopo e, quindi, non essendosi realizzato l'investimento immobiliare, decade la variante. Tant'è, ha aggiunto il Sindaco, che l'Ufficio tecnico ha emesso un certificato di destinazione urbanistica, in cui viene detto che quel terreno non è più industriale, ma è ritornato ad essere agricolo. Chiede al Sindaco quale sia la norma che dice che quella è una variante di scopo. La tesi, secondo cui la variante ex art.8 del D.P.R. 160/2010 sia una variante di scopo, ha una sua dignità e può essere sostenuta in un'aula di tribunale. Probabilmente c'è qualche precedente giurisprudenziale, che sostenga che quella sia una variante di scopo, indi per cui cade l'investimento, cade la variante. Però, essendo un'interpretazione, non una norma, ci si potrebbe trovare di fronte ad un giudice o ad un nuovo collegio, che la pensano diversamente e che dice che non è una variante di scopo. Se il Sindaco fosse venuto in quest'aula con lo spirito sgombro da convincimenti, probabilmente si sarebbe preso la briga di leggere quella documentazione, che egli ha allegato agli atti, in cui sono citate tutta una serie di sentenze, che cita Ferriello, e in una di esse viene detto che quella non è una variante di scopo. Dato che non c'è una norma che dica che è una variante di scopo, ma è una tesi interpretativa della norma che ha la sua dignità. Ma dato che ci sono precedenti, che dicono il contrario, proprio in ragione della prudenza richiamata dal Sindaco, se il Sindaco ritiene che la variante sia decaduta e che questo sia un atto inutile, dato che non è certo che sia una variante di scopo, gli chiede di approvare questa delibera. Si approverebbe un atto inutile, ma almeno non si darebbe all'imprenditore il jolly di andarsi giocare davanti al Tar che quella non è una variante di scopo. Questa è la prudenza, soprattutto se il Sindaco ritiene che la variante sia decaduta. Se si ritiene che la variante sia decaduta, si ritiene che l'imprenditore non abbia più degli interessi economici viventi, indi per cui non può fare causa, perché la variante è decaduta. Se è decaduta te la fa indipendentemente da tutto. Ma se non è decaduta, dove finisce la prudenza richiamata dal Sindaco? Perché dare il sospetto che questa tesi della variante decaduta sia un modo per favorire indirettamente? Questa proposta di delibera viene dalla penna di un giovane avvocato, che si occupa di diritto amministrativo e di un altro professionista, ma non viene, come sarebbe dovuta venire, da un luminare di diritto urbanistico. Hanno fatto il meglio di cui erano capaci, ma, probabilmente, se avessero affidato un incarico, come avrebbe dovuto fare il Sindaco, sarebbe emerso anche molto altro. Ma rispetto a questa proposta di delibera, che il Sindaco ritiene essere inutile, quasi come se fosse una cialtroneria, il Sindaco ha fatto i conti senza l'oste e l'oste è seduto in prima fila in aula. Perché il ricorso, che è stato presentato contro il rigetto del permesso di costruire dall'imprenditore privato, dice che la declaratoria di decadenza della convenzione tra il Comune di Carinaro e la ricorrente adottata dal Rupetc. etc. contrasta con la norma richiamata in rubrica, che rimette alla competenza dei Consigli gli atti fondamentali, tale è la determina del Commissario Straordinario di approvazione del programma ex art.8 e dell'allegata convenzione comportante variante al PUC. La declaratoria di decadenza di tale atto di natura pianificatoria è pertanto di competenza consiliare. Segue l'illegittimità della decadenza della convenzione posta in essere. La società Marican dice che la convenzione è tutt'altro che decaduta, perché la decadenza l'avrebbe dovuta dichiarare il Consiglio Comunale. Allora, quando il Sindaco se ne viene in Consiglio fantasticando sul diritto o facendosi consigliere da chi il diritto non lo conosce, si domanda a quale gioco stia giocando, da quale parte stia, se stia perseguendo gli interessi pubblici dell'Ente o no. Probabilmente la decadenza della convenzione non doveva essere dichiarata dal Responsabile dell'area e, come dice l'avvocato dell'imprenditore privato, doveva essere dichiarata dal Consiglio. Il funzionario fa decadere la convenzione? Egli ritiene che la variante sia illegittima per mille altri motivi. Il Sindaco dice che per il falso non si applicano i 18 mesi. Anche questa è una tesi, che ha la sua dignità. Il Sindaco ha detto alcune cose, che sono assolutamente inesatte, e alcune cose, che sono giuste, tra cui il fatto che non è certo che si possano applicare i 18 mesi. Egli se ne è andato, perché dopo 12 mesi, non c'era neanche l'avviso pubblico per il parere. E adesso il Sindaco sta dicendo che non si applicano i 18 mesi e quando lo dichiarerà con l'atto posticcio che vuole realizzare, l'imprenditore impugnerà un'altra volta e dirà che si applicano i 18 mesi. Allora la

prudenza dove va a finire? Il Sindaco ha detto che è tutto finito e allora lo invita a votare questa delibera. L'imprenditore non si opporrà, perché lo dice il Sindaco che è tutto finito.

Dato atto che, su disposizione del Presidente, la seduta del Consiglio Comunale è sospesa alle ore 14,22 e riprende alle ore 15,27, con la presenza di tutti e 12 i componenti del Consiglio Comunale risultati presenti all'appello;

ASCOLTATI i seguenti ulteriori interventi:

- Il Consigliere Capogruppo di Maggioranza Barbato Nicola Mauro, per dichiarazione di voto, afferma quanto segue. Il Sindaco ha già esposto abbondantemente tutte le motivazioni del Gruppo di Maggioranza, per le quali si ritiene infondata la delibera presentata dalla Minoranza. Quello che hanno fatto è stata una semplice adulazione nei confronti dell'imprenditore. Per questi motivi, proprio per metterci l'impronta e perché si stanno portando avanti dei giudizi, i Consiglieri di Maggioranza esprimono voto negativo.

- Il Consigliere Dell'Aprovitola dichiara quanto segue. Sta rispondendo da stamattina in termini di accuse precise, che il Capogruppo e tutti gli altri della Maggioranza non hanno avuto la minima capacità di smentire. Se volesse rispondere per le rime al Consigliere Barbato Nicola Mauro, si andrebbe oltre il diritto penale.

- Il Consigliere Barbato Nicola Mauro afferma quanto segue. Il suo gruppo ha chiesto il Consiglio Comunale aperto da luglio e nessuno gli ha dato manforte. Il Sindaco quando ha preannunciato la cosa al Consigliere Masi, l'Opposizione ha fatto una corsa in avanti per presentare questa delibera.

- Il Consigliere Dell'Aprovitola dichiara quanto segue. Questo Capogruppo, che non è forse degno di rivestire questo ruolo, afferma delle nefandezze. Essi del Gruppo Consiliare PD hanno chiesto il primo Consiglio Comunale aperto nel mese di settembre 2019 con allegata revoca o discussione sulla revoca. Hanno reiterato la richiesta per ben tre volte. Questa richiesta è andata deserta. Ciò che afferma il Capogruppo è assolutamente falso. Invita il Sindaco, il Segretario con tutta la Maggioranza a dimostrare nel prossimo Consiglio Comunale l'esatto contrario. La Maggioranza per un anno e mezzo non ha prodotto nulla rispetto alla discussione, che si è prodotta oggi. Con il suo gruppo prende le distanze dall'offesa, che va oltre e perciò sarà querelato il Capogruppo, che ha affermato che questa Opposizione, o meglio i proponenti di questa delibera di revoca, hanno approfittato di questo Consiglio Comunale per adulare l'imprenditore Nando Canciello. Chi sta adulando da un anno e mezzo questo imprenditore o altri di sorta o sta facendo il bello e il cattivo tempo è questo Sindaco e questa Amministrazione.

- Il Consigliere Masi afferma quanto segue. Questa Amministrazione a fronte di una proposta di annullamento della variante urbanistica, il cui beneficiario è un determinato imprenditore, sostiene che chi la presenta lo fa per adulare l'imprenditore e chi la boccia invece no. Vota a favore della proposta di delibera.

- Il Presidente mette quindi ai voti la proposta in esame.

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI: 12; ASSENTI: 1;

FAVOREVOLI: 5 (Masi, Dell'Aprovitola, Sepe, Zampella e Sglavo) - CONTRARI: 7 (Affinito,

Moretti, Bracciano, Barbato Nicola Mauro, Marino, Barbato Rachele e Mauriello)

DELIBERA

DI NON APPROVARE la proposta di deliberazione di cui al punto 5) dell'avviso di convocazione dell'odierna seduta consiliare, avente ad oggetto:Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241, delle Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/04/2019 e n. 1 del 08/01/2019.

Alle ore 15,35, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara sciolta la seduta.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

**SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO**

PROPOSTA N. 190 DEL 10-09-2020

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 18-09-2020

**Oggetto:ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA,
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 24
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POT
N. 13 DEL 04/04/2019 E N. 1 DEL 08/01/2019.**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente
del Consiglio
Comunale**

Mauriello
Elisabetta

**Il Segretario
Comunale**

Dott. Carlo
Della Peruta

x
l'originale

Documento
informatico
firmato
digitalmente
ai
sensi
del
T.U.
445/2000
e del
D.Lgs
82/2005
e
rispettive
norme
collegate,
il
quale
sostituisce
il
documento
cartaceo
e la
firma
autografa.

x la
copia

La
firma
autografa
è
sostituita
da
indicazione
a
stampa
dei
soggetti
responsabili
ai
sensi
del
D.Lgs
12/02/93,
n.
39,
art.
3,
c.2.
L'originale
del
documento

informatico
è
stato
prodotto
e
conservato
dall'Amministrazione
secondo
le
regole
tecniche
previste
dal
D.
lgs.
82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N. 190 DEL 10-09-2020

Oggetto: *ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LE AGOSTO 1990 N. 241, DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO C POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04/04/2019 E N. 1 DEL 08/01/2019.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Contrario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 14-09-2020

Il Responsabile del Settore

DAVIDE FERRIELLO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive circolari collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/1999, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

**SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO**

PROPOSTA N. 190 DEL 10-09-2020

DELIBERA DI

N. 23 DEL 18-09-2020

**Oggetto:ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21
NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELLE DELIBERAZIONI
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 13 DEL 04/04/2019 E N. 1 DEL 08/01/2019.**

Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto ANGELA SAGLIOCCO, Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal 12-10-2020 al 27-10-2020 come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 Carinaro, li 12-10-2020

Il Messo Comunale
ANGELA SAGLIOCCO

In riferimento alla proposta di Delibera avente ad oggetto "Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, delle Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/04/2019 e n. 1 del 08/01/2019", ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere sfavorevole per le seguenti ragioni.

La disciplina della variante semplificata, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere trasformata in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale. Infatti affinché si possa ricorrere alla variante semplificata è necessario che siano verificati i presupposti previsti dal legislatore: l'assenza o l'insufficienza di aree destinate ad insediamenti produttivi nello strumento urbanistico, dove per "insufficienza" deve intendersi una superficie non congrua, quantitativamente e/o qualitativamente, in ordine all'insediamento da realizzare; l'esistenza di un progetto per la realizzazione e/o l'ampliamento di un'attività/impianto produttivo.

Si precisa che, nonostante la necessità di indizione della conferenza dei servizi, il potere decisionale in ordine a tale procedura straordinaria/semplificata è in ogni caso attribuito al Consiglio Comunale; infatti la norma non trasferisce i poteri decisionali finali alla conferenza dei servizi che rimane un mero strumento istruttorio.

Sul punto il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2954 del 08/05/2019 ha chiarito che: "La proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza di servizi è da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica e non risulta vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi".

Inoltre il Consiglio di Stato Sez. IV del 19/06/2020 n. 3921 ha chiarito che "il procedimento semplificato di variante, ex art. 8 del DPR n. 160/2010, consiste in un procedimento che ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale".

Fatte tali premesse, nel caso di specie, in primo luogo con Delibera n. 1 del 08/01/2019 il Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale, rilevato

1/3

l'interesse pubblico all'intervento richiesto, ha espresso parere favorevole all'avvio del procedimento per la variante urbanistica per la "Concessione edilizia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160 del 2010", ed ancora sono stati accertati i requisiti previsti dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010 con particolare riferimento al requisito dell'insufficienza mancando nel PUC del Comune di Carinaro, una superficie, quantitativamente congrua, per la realizzazione del progetto presentato. Infatti, a seguito di richiesta inoltrata al Consorzio ASI di Caserta, l'Ente con attestazione prot. n. 2148 del 28/02/2019 ha comunicato la non disponibilità nell'Agglomerato industriale di Aversa Nord della superficie richiesta per la realizzazione del polo logistico per l'e-commerce.

Quanto poi alla conferenza dei servizi, in riferimento alle carenze paventate sui pareri espressi, nessun ente, nessuna amministrazione, ha provveduto ai sensi dell'art. 14 quater, comma 2, richiedendo all'amministrazione precedente determinazioni in via di autotutela. Inoltre, come detto, lo svolgimento della conferenza nel caso di specie ha avuto un ruolo meramente istruttorio e di impulso, dal momento che la decisione/approvazione della variante prevista dal citato articolo 8 è avvenuta con Deliberazione n. 13 del 04/04/2019 del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale che, preso atto della mancata presentazione di osservazioni alla variante urbanistica, ha approvato la variante al PUC ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Si afferma nella proposta di Delibera avente ad oggetto l'annullamento in autotutela delle Delibere n. 1 e 13 che *"nonostante il progetto approvato non fosse conforme al PTCP non è stato attivato il procedimento di modifica dello strumento urbanistico sovraordinato necessario ex artt. 11, L.R. n. 16/2004, e 4, Reg. reg. n. 5/2011"*.

A tale proposito si rileva che la disciplina della variante semplificata, prevista dall'art.8 del D.P.R. 160/2010 (già dall'art.5 DPR n.447/1998), ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere applicato l'iter ordinario di variazione dello strumento urbanistico generale. (Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2006, n.1038; sez. IV, 25 giugno 2007, n.3593; sez. IV, 15 luglio 2011, n.4308; sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; sez. IV, 20 ottobre 2016, n.4380; sez. IV, 5 aprile 2018, n.2107).

Sulla conformità si rileva che nelle norme di attuazione del PTCP della Provincia di Caserta è previsto all'art 67 "Criteri per il dimensionamento e la localizzazione delle zone produttive", la possibilità per il Comune di Carinaro di incrementare gli spazi

2/3

attualmente utilizzati dalla produzione di beni e servizi fino al 10,9% verifica dimensionale rispettata, in conformità al Piano sovraordinato.

Infine quanto al difetto di legittimazione evidenziato nella proposta di Delibera, si precisa che gli uffici, con nota prot. n. 6419 del 02/07/2019, hanno comunicato alla società richiedente che la disponibilità dell'area non risultava interamente in capo alla Marican Vega 32 e che dunque quest'ultima non era legittimata ad ottenere il permesso di costruire ex art. 8 D.P.R. 160/2010 in quanto l'art. 11 del DPR 380/2001 prevede che *Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.*

In ogni caso su tale punto si attende anche la pronuncia del T.A.R. Campania sul ricorso proposto R.G. n. 2569/2019.

Dunque, sulla base di quanto rilevato si esprime parere sfavorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

12/05/2020


COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA
Il Responsabile dell'Area
Ing. Davide Ferriello

Oggi, siamo qui riuniti per discutere e votare la proposta presentata dal Gruppo consiliare PD, unitamente al consigliere indipendente Masi, di annullamento in autotutela delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 13 del 04/04/2019 e n. 1 del 08/01/2019, con la quale, con i poteri del Consiglio Comunale, operava una variante PUC, trasformando in terreno industriale circa 250.000 mq di terreno agricolo (sito nell'area posta a settentrione rispetto al centro abitato) al fine della realizzazione di polo logistico per l'e-commerce, su istanza della ditta MARICAN Vega 32 s.r.l.

Tutti ricorderanno che una delle prime interrogazioni, presentate da questo Gruppo consiliare, ha riguardato appunto la cd. " Variante Marican ", in cui pur dicendoci disponibili al confronto, chiedevamo la revoca della variante.

In risposta a quella interrogazione – e da allora è trascorso oramai un anno – ci fu detto che l'Amministrazione era in attesa di un parere *pro- veritate* richiesto in ordine alla vicenda e che a seguito dello stesso si sarebbe deciso l'indirizzo dell'Amministrazione sulla questione.

Da allora nulla è stato fatto!

Si è pubblicato un bando per l'individuazione di un esperto che avrebbe dovuto emettere il parere; bando poi revocato.

L'area urbanistica ed edilizia prendeva atto della decadenza, nella primavera scorsa, della convenzione stipulata con Marican a seguito della variante e negava il permesso a costruire per la realizzazione del polo logistico; determinazione impugnata innanzi al TAR Campania, nella quale il Comune decideva di resistere incaricando noto professore avvocato napoletano (Carinaro ai Carinanesi, gridava qualcuno dei palchi nella campagna elettorale delle scorse amministrative) per un compenso di oltre 13.000,00 euro, somma mai liquidata prima per un giudizio in cui l'ente era parte in causa.

Ma la variante urbanistica resta, ad oggi, ancora in essere, nonostante le dichiarazioni di principio dell'Amministrazione che si dichiarava disponibile ad un confronto, sulla vicenda, tanto con le opposizioni, che con le forze politiche e sociali presenti sul territorio.

Per arrivare ad oggi, quando ci siamo visti costretti a presentare una richiesta di convocazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del Regolamento del CC, per discutere e votare l'annullamento della citata variante, prima che fossero inesorabilmente trascorsi i termini normativamente previsti per addivenire all'annullamento in autotutela.

Neppure deve stupire il fatto che il Gruppo consiliare PD abbia voluto presentare tale proposta unitamente al consigliere indipendente Stefano Masi.

Solo chi non ha fatto mai politica non si rende conto che in tutte le assemblee, democraticamente elette, le opposizioni – anche di diverso segno e colore politico – possono ritrovarsi a presentare e a votare congiuntamente deliberazioni o progetti normativi quando ci si trova a fronte degli interessi

2

superiori della comunità; come nel caso di specie possano essere la pianificazione delle attività produttive sul nostro territorio, il lavoro, la salvaguardia del territorio, l'ambiente.


E vado oltre, sostenendo che, a fronte di queste tematiche, anche l'amministrazione e l'attuale maggioranza dovrebbero trovarsi concordi nel votare la proposta di deliberazione presentata dalle opposizioni in Consiglio Comunale.

Non per far polemica, ma è per ragionare criticamente su cosa è cambiato all'interno dello schieramento politico che sostiene l'attuale amministrazione, che riporto un estratto dell'intervista, rilasciata a Contrato TV, dell'allora candidato, oggi Sindaco Nicola Affinito, dove, a proposito della cd " variante Marican " parlando di sfregio al territorio, complessivamente così si esprimeva: " valga l'esempio dell'ing. Ferriello, individuato da lei attraversato una selezione fiduciaria e poi assunto in seguito ad un concorso da lei fortemente voluto, che è stata la causa delle dimissioni di alcuni consiglieri comunali. Ed è proprio l'ing. Ferriello che con il dott. Palmieri, commissario prefettizio, ha posto in essere alcuni atti che proprio in questi giorni vengono definiti dalla stampa come assunti con "una procedura a dir poco spericolata", e con la quale si "procede ad una modifica dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Carinaro, in risposta ad una richiesta di permesso a costruire in area agricola".

Questa non è né lungimiranza, né corretto agire per il bene del paese, chi pensa all'utile immediato perde di vista il futuro di una comunità, anzi, si rende responsabile dello sfregio al suo bene più prezioso: il territorio. Se tutti ci lamentiamo della puzza, dei cambiamenti climatici, della qualità dell'aria, abbiamo ora l'obbligo di difendere il territorio che ci circonda e che non può essere ulteriormente violato. Nel nostro programma non a caso la questione ambientale è centrale. "We have adream": preservare alle generazioni future quello che resta di in territorio una volta fertilissimo e bellissimo. Votiamo il Rinnovamento, diamo fiducia ai giovani, diamo voce a chi è portatore dei nostri più profondi valori".

Ad ogni buon conto noi, coerenti con noi stessi, che non abbiamo mai avallato tale operazione, che ribadiamo essere stata posta in essere dall'allora Commissario prefettizio, e ne abbiamo sempre chiesto l'annullamento o la revoca, ne chiediamo, oggi, l'annullamento in autotutela.

Il Sindaco e la propria maggioranza cerchino di essere anche loro altrettanto coerenti, rispetto a quanto andavano affermando in campagna elettorale e, rispettosi dei cittadini carinanesi, votino la nostra proposta di annullamento.



Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Ai consiglieri comunali

Al Responsabile dell'area Urbanistica

Sponderò qualche minuto sulle riflessioni politiche intorno a questa assai antipatica vicenda, ma lo farò alla fine della lettura di parte di questo documento.

Mi accingo a leggere queste brevi note di natura tecnica, affinché esse possano rimanere agli atti del Consiglio e lo farò solo parzialmente perchè ritengo non interessino nessuno.

Ritengo, infatti, piuttosto inutile esplicitare tutti gli aspetti tecnici della delibera e contraddire compiutamente e a voce, tutta la giurisprudenza citata nel parere negativo a firma dell'ing. Ferriello sulla proposta di delibera in votazione.

Chi vuole leggere per intero il documento con gli allegati potrà chiedere una sospensione al Presidente.

È inutile, dicevo, ripercorrere tutti gli aspetti tecnici della vicenda considerato che, come detto più volte, chi non vuole ascoltare non ascolterà.

E naturalmente un'amministrazione che in un anno non ha prodotto alcunchè sulla vicenda, a partire dal mancato conferimento di un incarico urbanistico ad un professionista di livello assoluto, è un'amministrazione che non vuole conoscere gli aspetti tecnico-legislativi della variante urbanistica.

Credo che un giorno non molto lontano qualcuno domanderà il perchè di tutto ciò, ma il paese è maturo e conosce già la risposta.

In questa sede mi voglio solo limitare a sottolineare che:

- 1) È stato avviato un procedimento di variazione urbanistica senza verificare prima che il soggetto proponente avesse legittimazione giuridica a richiederlo.
- 2) E' stata avviata la procedura semplificata, non applicabile a variazioni di questa portata, e senza prima certificarne l'esistenza dei presupposti, così come la giurisprudenza ritiene sia necessario;

3) E' stata approvata la variazione urbanistica senza l'assenso della Regione, e neppure quello della Provincia, sebbene la norma chiarisca che il parere della Regione deve essere espresso;

4) È stata approvata una variazione urbanistica senza che la stessa fosse conforme al PTCP, il piano regolatore provinciale, e senza che venisse attivato e concluso il relativo procedimento di raccordo;

5) E' stata approvata una variante urbanistica di simili dimensioni senza rispettare le norme a tutela dell'Ambiente, in particolare quelle relative alla consultazione dei soggetti interessati e a quelle relative alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

A queste almeno cinque clamorose illegittimità, saranno eventualmente altri a definirle in altro modo, ritengo in questa sede di poter affermare che rispetto a questa procedura vi siano sicuramente altre illegittimità e alcune amministrazioni pretermesse.

Ritengo dovesse essere informata e invitata Ferrovie dello Stato, ad esempio, e ciò lo si deduce dalla tavola dei vincoli allegata al progetto, da cui è evidente che l'area del lago, o se si preferisce della fogna, incrocia la fascia di rispetto ferroviaria.

A ciò, si aggiunga, che molto probabilmente è stata pretermessa l'Autorità di Bacino, che a causa della vicinanza con l'area di intervento doveva esprimersi quantomeno sui rischi di esondazione.

E ciò lo si deduce anche dalla tavola di progetto denominata 35 V.02 Verifica di preventiva assoggettabilità in cui, sebbene la tavola provenga dal proponente, alle pagg. 33-34 del Pdf è fatto chiaramente riferimento al necessario coinvolgimento dell'Autorità di Bacino.

Ad ogni modo probabilmente c'è anche qualche violazione dei termini, in quanto considerato la quantità di amministrazione coinvolte a tutela della salute e dell'ambiente, e considerato la documentazione inviata non contestualmente a tutti, il termine per la conferenza dei servizi doveva essere di 90 giorni ai sensi del secondo periodo della lettera c), comma 2, dell'art. 14-bis, legge 241/90.

Ad ogni modo in questa sede voglio solo replicare al contenuto del parere tecnico

negativo.

Prendo atto che nulla è eccepito riguardo la mancanza di VAS e alla mancata consultazione degli SCA: viene ammesso che la variante viola le norme del Codice dell'Ambiente.

Per quanto riguarda le restanti valutazioni, osservo giusto tre circostanze:

A) In tutta la prima parte del parere negativo il tecnico si scarica da ogni responsabilità riversandole sul Consiglio.

Quando cita il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2954 del 08/05/2019 , nella parte in cui viene affermato che la proposta di variazione della conferenza dei Servizi non risulta vincolante per il Consiglio, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi sta dicendo che, qualsiasi errore ci fosse stato nella procedura governata da lui, ad esser responsabile è il Commissario, con i poteri di Consiglio, in quanto dotato del potere di variazione urbanistica.

A voi amici dico che se è vero ciò che dice Ferriello, ad essere responsabili sarete voi a non aver provveduto ad annullare la variante.

Se le prerogative sono del Consiglio, se Ferriello ha ragione, non sarà l'istruttoria fatta al tempo o il parere negativo fornito oggi a salvarvi dalla responsabilità.

A Ferriello dico che ha ragione, ma solo in parte, in quanto in questa vicenda, come lui certamente sa, concorre nelle responsabilità per un'istruttoria quantomeno deficitaria.

B) Quando nel parere negativo viene detto, per replicare alla mancata attivazione della procedura di modifica dello strumento sovraordinato, che la procedura ex art. Dpr 160/2010 *ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere applicato l'iter ordinario di variazione dello strumento urbanistico generale*, l'ingegnere si contraddice maldestramente.

Se è vero quanto egli afferma in tema di prerogative del Consiglio comunale circa l'adozione di variazioni urbanistiche rispetto all'esito della Conferenza dei Servizi, il principio vale anche per i funzionari della Provincia.

O gli strumenti urbanistici li modificano i funzionari, comunali e provinciali, o li modificano i rispettivi Consigli, comunali e provinciali.

L'ing. Ferriello, in sostanza, quando si tratta delle sue responsabilità afferma che il suo è un ruolo secondario, essendo del Consiglio comunale il potere pianificatorio, quando, invece, si tratta della Provincia, ritiene che gli uffici provinciali abbiano da soli il potere, partecipando ad una conferenza dei servizi indetta da altri, di modificare il PTCP.

È un tipico caso di coperta corta, ci si copre da una parte e ci si scopre dall'altra.

Per il momento va bene, siamo a settembre, ma presto l'inverno con i suoi venti freddi sopraggiungerà e non è preventivabile ciò che accadrà.

In ogni caso, che queste cose il tecnico comunale le vada a raccontare alla Provincia che, nella nota inviata (**doc.1**), e sul punto ignorata (**doc.2**), esplicitamente richiede, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento n. 5/2011, la certificazione di conformità alle leggi e agli eventuali strumenti urbanistici sovraordinati.

Attestazione che l'ing. Ferriello, fortuna per lui, ha omesso di inviare, evitando così di incorrere in un falso clamoroso.

3) Nel parere spesso è citato il carattere eccezionale e derogatorio della procedura ed è l'unica circostanza su cui sono d'accordo, sebbene il tecnico comunale ed io intendiamo la cosa in modo diametralmente opposto, in quanto dal mio punto di vista il carattere eccezionale deve esser inteso nel senso che per una variante di simili dimensioni fosse necessario un procedimento ordinario e che comunque sarebbe stato di dubbia legittimità.

Ed proprio alcune delle sentenze del Consiglio di Stato, citate proprio nel parere negativo, danno ragione al sottoscritto. Ad esempio:

3.1) Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2006, n.1038 e sez. IV, 15 luglio 2011, n.4308: *“la disciplina derogatoria ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell’assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell’imprenditore.”*;

3.2) Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2006, n.1038: *“è da osservare infatti che, pur ispirandosi la disciplina in rassegna a evidenti criteri di favore per l’insediamento di attività produttive, tale ratio economico-sociale non può essere spinta – come insegna Corte cost. n. 206 del 2001 la quale ha in sostanza reintrodotta l’obbligo*

dell'assenso regionale alla variante, prima non previsto - sino a sovvertire il ruolo fondamentale che rispettivamente spetta al comune e alla regione nell'ambito del giusto procedimento in materia urbanistica.";

Mi permetto, infine, di citare anche io un recentissimo arresto della giurisprudenza amministrativa e cioè il Consiglio di Stato, sez. IV, che con sentenza n. 3961 del 22 giugno 2020, con riferimento al procedimento ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010, ha chiarito che *“va affermata la natura obbligatoria e vincolante del parere espresso dall'Amministrazione regionale in seno alla conferenza di servizi”*.

Ad ogni modo, quanto a tutti i precedenti giurisprudenziali citati nel parere, ritengo che essi non siano stati letti con onestà intellettuale o, quantomeno, per intero.

Per chi volesse, in allegato alla presente, allego un ulteriore documento (**doc. 3**) in cui sono contenuti alcuni passaggi di ogni precedente citato nel parere: tutti vanno nella direzione dell'illegittimità della variante approvata dal Commissario.

Ciascun consigliere potrà leggerli prima di esprimere il proprio voto.

Il Consigliere comunale

avv. Stefano Masi





PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE URBANISTICA

Palazzo della Provincia, Viale Lamberti (ex Area Saint Gobain) - 81100 CASERTA
Tel. 08232478416

pec: settoreurbanistica@pec.provincia.caserta.it

Doc. 1

PROT. DEL 02/02/2019
NUM. 5045
CLASSIFICA IV 3

AL SUAP DEL COMUNE
di Carinaro

Oggetto: Permesso a costruire per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010. Proponente: MARICAN Vega 32 srl. Indizione conferenza di servizi decisoria asincrona ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- A seguito di nota del Genio Civile di Caserta, prot. n. 66393 del 30/01/2019, pervenuta tramite pec in data 31/01/19, avente pari oggetto, con la quale si chiede a codesto SUAP di Carinaro l'integrazione della pratica, questo Settore Pianificazione Territoriale della Provincia è venuto a conoscenza della predetta indizione della conferenza di servizi.
- Fatte le dovute ricerche presso questo Ente Provincia si è constatato che codesto SUAP ha trasmesso, tramite pec in data 16/01/19, al Settore Ambiente e quindi non al Settore Pianificazione Territoriale, la nota datata 15/01/19, senza protocollo, con l'indizione della conferenza di servizi relativa all'oggetto.

Ciò premesso, i termini di cui all'art. 14 della Legge 241/90, per quanto concerne questo Settore Pianificazione Territoriale, decorrono dal 31/01/2019.

In merito, si precisa quanto segue.

- la DGR n. 2581/2011, citato nell'oggetto della nota di codesto SUAP datata 15/01/19, senza protocollo, è una delibera di Giunta Regionale della Puglia e non della Campania;
- Il Comune di Carinaro è dotato di PUC adeguato al PTCP, con le osservazioni rese con determina provinciale n. 9/Q del 10/10/2017, che restano confermate in questa sede;
- Considerato l'ampiezza della zona ASI si chiede una attestazione dello stesso Ente circa le aree disponibili;
- Dalla documentazione trasmessa via pec si evince che l'intervento è previsto in zona omogenea "E1" agricola, come campita nella TAV n.3 (1:5000) del PUC;
- Resta di esclusiva responsabilità del Comune l'osservanza degli artt. 36 e seguenti delle NTA del PTCP di Caserta;
- Considerato l'ampiezza dell'intervento resta di esclusiva responsabilità del Comune l'assoggettamento alla VAS;
- La procedibilità dell'art. 8 DPR 160/2010 deve essere certificata dall'Area Tecnica del Comune;
- Il Comune procedente deve attestare quanto previsto dal Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5, art. 3, comma 1, che tra l'altro recita "L'amministrazione procedente accerta, prima dell'adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore";
- Lo standard da cedere così come previsto dal dall'art. 5 del D.M. n. 1444/68 (10% della superficie totale dell'intervento), devono essere collocati in modo da essere fruibili dalla cittadinanza; deve essere distinta, anche graficamente, da quella di proprietà.
- considerato i confini del lotto con strade sia Statale che Provinciale, devono essere acquisiti i relativi pareri se dovuti.

Tanto per quanto di competenza.

L'Istruttore Direttivo Tecnico P/O
geom. Antonio Gentile

Il Dirigente
Ing. Antonino Del Prete



Doe.2

Comune di Carinaro

REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. 0815029236 – Fax 081-5027596 – E-mail: responsabile_utc@comune.carinaro.ce.it

Provincia di Caserta
Settore Urbanistica
Palazzo della Provincia
Viale Lamberti (ex Area Sanit Gobain)
81100 Caserta
settoreurbanistica@pec.provincia.caserta.it

(via PEC)

OGGETTO: riscontro richiesta integrazioni prot. 5045 del 01/02/2019

In riscontro alla nota in oggetto si relazione quanto segue:

- 1) alla presente si allega nota ASI Caserta prot. 1775 del 26/02/2019 nella quale il consorzio attesta la non disponibilità delle aree nell'agglomerato Industriale Aversa Nord;
- 2) Si certifica che il PUC del Comune di Carinaro non prevede Aree del Territorio non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi (art. 8 c. 1 del DPR n. 160/2010);
- 3) Lo standard previsto nel progetto presentato dalla Marican Vega 32 srl, e che verrà ceduto all'ente, è superiore al 10% ed è come si evince dalla progettazione fruibile dalla cittadinanza;
- 4) relativamente all'osservanza art. 36 e seguenti si evidenzia che:

Gli Articoli 36 e 37, dettano i criteri alla base della disciplina urbanistica da attuare nelle zone che il PUC, in aderenza al PTCP, individua e delimita come territorio rurale e aperto.

Lo stesso PTCP, al Titolo V, **Prescrizione e Indirizzi per la Pianificazione Comunale e per i Piani di Settore**, all'articolo 65, comma 3, statuisce che : *"Qualunque nuovo impegno di suolo rurale e aperto è consentito esclusivamente a condizione che si dimostri l'impossibilità di soddisfare le nuove esigenze all'interno del territorio già urbanizzato e insediato, comprensivo delle aree negate con potenzialità insediative e degli aggregati urbani malsani o insicuri nel territorio urbano d'impianto recente..."*

E' necessario sottolineare che lo stesso art. 8 del D.P.R.160/2010 statuisce che *"nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi **o individua aree insufficienti**, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica..."*

Dalle verifiche e dalle attestazioni raccolte è stato accertato che **sia la parte di Agglomerato Industriale denominato Aversa Nord del Consorzio ASI di Caserta, sia la zona D2 del PUC vigente, non hanno la "capacità" di accogliere l'iniziativa imprenditoriale proposta.**

E', a questo punto, dimostrata anche l'impossibilità di poter accogliere, considerate le dimensioni, all'interno del territorio già urbanizzato e insediato, comprese le aree negate con potenzialità insediative e degli aggregati urbani malsani o insicuri nel territorio urbano d'impianto recente, l'insediamento produttivo oggetto della conferenza dei servizi.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, inoltre, all'articolo 67, consente un incremento degli spazi destinati alla produzione di Beni e di Servizi. Per l'Ambito insediativo di Aversa il PTCP prevede **un**

incremento complessivo di spazi destinati all'industria e ai servizi di 10.9% degli spazi attualmente utilizzati. Il Comune di Carinaro ha sul proprio territorio una parte importante dell'agglomerato industriale di Aversa Nord e anche zone D2, destinate dal P.U.C. vigente ad attività produttive, per complessivi mq. 2.295.200,00. L'incremento consentito dal PTCP è di mq. 250.176,60.

Carinaro 28.02.2019



Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Davide Ferriello

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Ferriello", written over the typed name.

Doe. 3

Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2954 del 08/05/2019

“Da ciò discende che la decisione in ordine alla convocazione della conferenza di servizi impone all’Amministrazione di valutare ex ante, in una fase originaria, effettuando un’istruttoria appropriata, se sussistano o meno, secondo lo strumento urbanistico, aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero se queste, ove presenti, debbano ritenersi insufficienti in relazione al progetto presentato.”

Consiglio di Stato Sez. IV del 19/06/2020 n. 3921

“lo stesso art. 8 (disposizione di riferimento nella specifica procedura) prevede che possa essere attivata una variante, con il procedimento di SUAP solo “quando lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti”. Ciò comporta che, prima di avviare un procedimento di variante, devono essere effettuate verifiche sulla non disponibilità o insufficiente disponibilità di aree produttive”

A Carinaro si è prima avviato e il procedimento e poi accertato i requisiti.

D'altronde si tenga conto che la successiva certificazione del comune, se di certificazione si può parlare, c'è nel fascicolo ma non è presente il documento al corrispondente protocollo.

Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2006, n.1038:

1) *“la disciplina derogatoria ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell’assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell’imprenditore.”*

2) *“è da osservare infatti che, pur ispirandosi la disciplina in rassegna a evidenti criteri di favore per l’insediamento di attività produttive, tale ratio economico-sociale non può essere spinta – come insegna Corte cost. n. 206 del 2001 la quale ha in sostanza reintrodotta l’obbligo dell’assenso regionale alla variante, prima non*

previsto - sino a sovvertire il ruolo fondamentale che rispettivamente spetta al comune e alla regione nell'ambito del giusto procedimento in materia urbanistica.”

Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2007, n.3593 (NON è variante di scopo)

1) *“Natura ed effetti” della variante ex art. 5 sono identici a quelli della variante urbanistica ordinaria: ambedue sono destinate ad incidere sull'assetto del territorio, dettando una disciplina nuova e diversa da quella in vigore. La differenza radicale riguarda la modalità specifica di inizio del procedimento di variazione dello strumento urbanistico: nel caso dell'art. 5, la proposta di variazione è collegata alla presentazione, da parte di un privato, di un progetto che ottenga il parere favorevole della conferenza dei servizi, appositamente convocata; nell'ipotesi ordinaria, la proposta di variazione dello strumento urbanistico è affidata alla iniziativa della Amministrazione comunale.*

2) *La sufficienza delle aree dovrebbe essere valutata con specifico riferimento al progetto presentato, e non con riferimento alla presenza di aree con chiara destinazione produttiva, ma non utilizzabili per la realizzazione del progetto presentato. La tesi non convince. Essa condiziona in maniera necessitata la variazione dello strumento urbanistico ad una presunta immodificabilità del progetto presentato, nel senso che ove questo non possa essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici predisposti dal privato, la sua attuazione deve essere comunque garantita con la variazione dello strumento urbanistico, sebbene in questo siano chiaramente*

individuare aree destinate ad insediamenti produttivi. Sebbene sia manifesto il favore del legislatore per gli insediamenti produttivi, a motivo delle ricadute occupazionali, non sembra che la dizione di cui al comma 1 dell'art. 5 del DPR n. 447/1998 ("ovvero queste – aree destinate all'insediamento di impianti produttivi – siano insufficienti in relazione al progetto presentato") possa essere interpretata nel senso voluto dalla appellante. L'interpretazione proposta pecca di semplicismo. Essa, per un verso, riduce il significato della dizione "ovvero queste (aree destinate all'insediamento di impianti produttivi) siano insufficienti in relazione al progetto presentato", al dato letterale che deve essere appunto interpretato, e, per l'altro, introducendo il concetto di idoneità delle aree ad ospitare il progetto presentato, assume ancora una volta quale termine di riferimento, per valutare l'insufficienza delle aree, le caratteristiche progettuali dell'intervento da approvare, con la conseguenza che la variazione dello strumento urbanistico, dato per scontato che di questa c'è bisogno, finirebbe per essere affidata alla mera iniziativa privata, con il vaglio del responsabile del procedimento, peraltro limitato al mero riscontro della non conformità del progetto alle previsioni della zona precisata (nella specie F1 e F2), alla quale difformità occorre porre rimedio con la modifica dello strumento urbanistico.

3) *Il responsabile del procedimento deve, quindi, procedere alla convocazione della conferenza dei servizi dopo avere motivatamente riscontrato la presenza del secondo presupposto di cui al comma 1 dell'art. 5 del DPR n. 447/1998, il cui accertamento non può essere fatto con riferimento al progetto presentato (come avvenuto nella specie), ma assumendo come parametro lo strumento urbanistico e le*

relative destinazioni.”

Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2011, n.4308

1) *Proprio perché il ricorso ad un procedimento urbanistico “alternativo” deve essere considerato eccezionale, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma non può che essere indefettibile (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007 n. 6157).*

2) *In particolare, questo Consiglio di Stato (sez. IV, 3 marzo 2006 n. 1038), con considerazioni condivise nella presente sede, ha avuto modo di affermare che “condizioni imprescindibili per l'avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall'altro l'impossibilità di reperire nello strumento esistente aree idonee all'iniziativa produttiva. È del tutto evidente, infatti, che qualora risultino disponibili nel Piano altre aree convenienti per la allocazione dell'intervento produttivo, vengano meno le esigenze promozionali alla base della disciplina derogatoria, la quale dunque . . . ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell'assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore.*

3) *Né il concetto di “insufficienza” delle aree può essere letto come “insufficienza di aree immediatamente utilizzabili”, di modo che ogni limite, anche procedimentale, determinerebbe appunto tale insufficienza. Per un verso, tale lettura determinerebbe che le aree, pur previste dallo strumento urbanistico come destinate ad insediamenti produttivi, sarebbero immediatamente utilizzabili solo se già in proprietà*

dell'imprenditore, dovendosi in caso diverso, identificarne altre in variante, con ciò sconvolgendo ogni logica di ordinata pianificazione del territorio”.

Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27

“In particolare, questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all'insediamento da realizzare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038). Più specificamente, si è affermato che, se è vero che il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato “in relazione al progetto presentato”, il che certamente significa che esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest'ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, resta fermo, però, che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.)”.

Tar Umbria, 23/2016, confermata da 4380/2016 citata nel parere

“Anzitutto, il comma secondo del citato art. 5 nello stabilire che “qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio

comunale” lascia intendere che non può esserci esito positivo della conferenza senza l’assenso regionale, contitolare del potere di pianificazione urbanistica, non essendo richiesta l’approvazione finale della Regione sulla variante proprio in base all’esplicito presupposto che le attribuzioni di essa siano fatte salve dalla partecipazione alla conferenza di servizi.”

“Infatti in entrambi i casi le suesposte norme operano un rinvio di tipo dinamico alla conferenza di servizi disciplinata dall’art. 14 della legge 241 del 1990 lasciando intendere, in ipotesi di parere contrario da parte dell’ente contitolare del potere di pianificazione, l’immediato arresto procedimentale, non potendosi procedere alla successiva fase di competenza dell’ente locale senza il preventivo assenso regionale, trattandosi non già di mero apporto istruttorio bensì di atto espressione della gestione e cura esclusiva degli interessi affidati al proprio livello di governo coinvolti dalla pianificazione territoriale del Comune.

Trattasi in entrambi i casi di assenso necessario in seno alla conferenza, quale atto di impulso fondamentale e strumentale alla successiva determinazione di esclusiva competenza del Consiglio comunale (così Consiglio di Stato sez. V, 11 aprile 2013, n. 1972; T.A.R. Campania Napoli sez. VIII, 5 settembre 2012, n. 3749).

Diversamente opinando sarebbe dubbia la stessa legittimità costituzionale del suddetto art. 5, non potendosi del tutto espropriare il ruolo della Regione in seno a procedimento di variante dello strumento urbanistico anche al fine di consentire l’allocazione di insediamenti produttivi (Corte Costituzionale sent. 26 giugno 2001, n. 206 in merito alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25 comma 2, lett. g) del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112).”

Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2018, n.2107

“deve rammentarsi che presupposto essenziale e ineludibile per la convocazione della conferenza di servizi finalizzata all’esame di progetto in variante allo strumento

urbanistico, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 è costituito dalla rigorosa verifica da parte del responsabile del procedimento dell'assenza o insufficienza di aree già destinate agli insediamenti produttivi secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2017 n. 940, 8 gennaio 2016, n. 27 e per più risalente affermazione 4 dicembre 2007 n. 6157).”

HABBLIANTIA

IL SINDACO

Consiglio comunale del 18/09/2020

(DELEGATO URBAN.)

I

La proposta avanzata dalla minoranza si rivela superflua e mal posta, frutto di una malcelata propaganda politica che vorrebbe accumunare la maggioranza a iniziative imprenditoriali, viceversa promosse da qualcuno che oggi sicuramente non siede tra i banchi della maggioranza.

L'attuale amministrazione ha ereditato decisioni e provvedimenti voluti da altri e già assunti; ma non si è adagiata su quanto deliberato in passato e pretende l'assoluto rispetto della legalità e della trasparenza.

Lo sviluppo industriale di Carinaro è un tema delicato e strategico, che non va declinato nella sterile polemica di partigianeria politica e dovrà correlarsi a scelte più ampie di pianificazione urbanistica del territorio.

Chiudere la porta ad importanti insediamenti industriali può essere azzardato, ma è altrettanto azzardato dimenticarsi delle realtà artigiane e produttive medio piccole che comunque animano il tessuto economico di Carinaro.

La minoranza ci chiede di far cadere la variante semplificata al piano regolatore che nella zona che prevedeva la realizzazione di un polo industriale di e-commerce.

Ci chiede una cosa inutile! E vi spiego anche il perché.

La variante semplificata di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 ha carattere eccezionale e derogatorio ed è inscindibilmente legata alla realizzazione dell'insediamento produttivo nei termini previsti.

Siamo al cospetto di una variante di scopo che è intimamente correlata alla realizzazione dell'opera: la mancata esecuzione della stessa, che ovviamente ben può essere rilevata da Rup come ragione di decadenza della convenzione edilizia, produce l'effetto *ex lege* di far venir meno la variante urbanistica, precedentemente adottata dal Comune a mente dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

Si tratta della posizione anche dell'ufficio tecnico di questo Comune, che di recente nel rilasciare certificato di destinazione urbanistica del terreno lo ha riclassificato come agricolo.

Inoltre, tali tesi sono sostenute nella sua difesa al TAR da questo Ente e all'udienza del 15 settembre scorso la ricorrente Marican ha rinunciato alla sua richiesta di sospensiva dei provvedimenti del permesso a costruire già assunti dal Comune per mancanza di titolarità dei terreni.

II

Va anche detto che buona regola amministrativa, probabilmente ignota alla minoranza che invece di pensare al bene pubblico si arrovela ad elaborare strategie per colpire i propri avversari politici, è la prudenza.

Ebbene le questioni sulla validità del provvedimento del Commissario Prefettizio che volle la variante della Marican è già oggetto di giudizio di annullamento al TAR ed allo stesso modo il provvedimento con cui questo Comune ha negato il permesso a costruire e ha dichiarato caducata la relativa convenzione edilizia sono oggetto di impugnativa al TAR.

Attendere l'opinione dei Giudici amministrativi su questa vicenda è regola di prudenza e buona amministrazione.

D'altronde, nel frattempo, il polo logistico non verrà realizzato, atteso che la Marican ha rinunciato ad oggi alla sua istanza cautelare dinanzi al TAR, ammesso che avesse possibilità di vederla accolta.

Tuttavia, questa amministrazione, con i modi ed i tempi della buona politica, non vuole liberarsi della responsabilità di dare uno sviluppo industriale al paese e lo farà, confrontandosi con cittadini e con le realtà produttive, adottando tutti gli strumenti previsti dalla legge; ma prima di tali scelte che spettano a questo Sindaco e a questa Amministrazione resta una proposta "sgangherata" e priva di buon senso quella avanzata dalla minoranza al sol fine di alzare un polverone mediatico sul nulla.

Oggi il piano logistico di Amazon non è realizzabile e non vi è più una richiesta al TAR di Napoli per ottenere la sospensione dei provvedimenti che negavano tale edificazione.

Domani saranno i cittadini di Carinaro, e non uno soltanto o pochi di loro, a decidere chi potrà o non potrà insediarsi sul nostro territorio, il tutto con la lealtà e la trasparenza che informa l'operato di questa Amministrazione.

III

Per completezza devo osservare che anche il Responsabile dell'Ufficio Tecnico esprime parere sfavorevole sulla proposta di delibera della minoranza per una serie anche di aspetti tecnici che possono leggersi nel suo scritto, dal quale si desume la correttezza della procedura della variante semplificata, fatta eccezione per la errata

dichiarazione del legale rappresentante di Marican di possedere esclusivamente tutti i terreni su cui realizzare l'imponente insediamento produttivo.

Si tratta di una questione rilevante e seria, che certo poteva sfuggire al Commissario Prefettizio, lontano dalle cose, dalle persone e dai fatti di Carinaro, ma che sicuramente non sfugge a **questo Comune e a questa Amministrazione che ritengono, all'attuale stato dei contenziosi amministrativi in atto, i terreni in questione ritornati agricoli nella pianificazione urbanistica.**

La variante di scopo non si è realizzata e dunque è venuta meno.

Se non fosse così (ma la logica non lo fa pensare), il vero vizio che va rilevato nella procedura che ha condotto alla variante semplificata *ex art. 8 del D.P.R. 160/2010* è la rappresentazione falsa da parte di Marican Vega 32 di avere il possesso dei terreni, infatti i documenti poi acquisiti hanno dimostrato che al più la Marican Vega 32 ne aveva un detenzione qualificata come affittuario a fini di sfruttamento agricolo (e neanche direttamente, ma attraverso una società del gruppo la Marican Agricolture, titolare del rapporto di affitto agrario); inoltre è stato taciuto che i terreni su cui effettuare l'insediamento produttivo erano interessate da un giudizio di divisione (riguardante un compendio ereditario più ampio) in sede civile, soltanto il cui esito potrà dare certezza circa il proprietario dei terreni.

A fronte di tale vizio appunto che si annida in una falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che per

l'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21 *nonies* della Legge 241/90 nella sua formulazione vigente non vi è il limite temporale del 18 mesi (peraltro di dubbia applicabilità anche perché si è al cospetto di atti di pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio):

La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato (configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti) comporta l'inapplicabilità del termine di diciotto *mesi* per l'annullamento d'ufficio introdotto, nell'art. 21-nonies della L. n. 241/90, dall'art. 6 della L. 7 agosto 2015, n. 124, e perciò senza neppure richiedere alcun accertamento processuale penale. **Cons. Stato Sez. IV, 18/07/2018, n. 4374**

Insomma, vi sono ragioni politiche, di trasparenza, di coerenza e di natura tecnica per votare NO alla proposta della minoranza

Tuttavia questa maggioranza non vuole “lavarsi le mani” rispetto ad una vicenda che invece richiede scelte politiche, né vuole stare al gioco di chi spera o immagini che una interpretazione giurisprudenziale possa cambiare o che un cavillo possa mettere nuovamente in discussione la natura urbanistica del terreno; dunque va proposta una deliberazione di consiglio comunale sottoscritta e condivisa da tutti i consiglieri, di maggioranza e minoranza, che prende atto dell'avvenuta decadenza della variante al piano regolatore ottenuta dalla Marican Vega 32 (ora Marican Vega Heritage 1) in ragione della mancata realizzazione delle opere nei termini della convenzione (in aderenza a quanto già deliberato dall'Ufficio Tecnico), ma che allo stesso tempo

annulla, in ogni caso e per l'ipotesi che dovesse ritenersi ancora efficace, la variante al piano regolatore adottata con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 4.04.2019, in quanto adottata su false rappresentazioni riferite dal proponente circa il possesso dei terreni, su cui eseguire l'intervento edilizio, tali da rendere impossibile il progettato insediamento produttivo.

Ancora va aggiunto che tali false rappresentazioni hanno ingenerato nel Comune e nei suoi rappresentati dell'epoca la falsa percezione che l'intervento fosse realizzabile nell'immediato con una celere ricaduta occupazionale; tutto ciò invece non era possibile sicché l'interesse pubblico originario non era quello che indusse il Commissario Prefettizio ad assumere la richiamata deliberazione, che dunque va in ogni caso rimossa.

Su questa proposta che verrà meglio precisata e resa nelle forme tecnico-amministrative più consone con l'ausilio dei preposti uffici e degli avvocati incaricati alla difesa dell'Ente, il Consiglio Comunale, che potrà essere riconvocato anche a breve, dovrà votare.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.